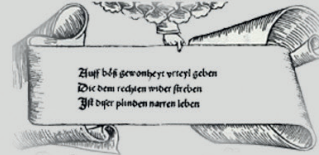




Iurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 6-2025 - SAGGI 1

ISSN 2724-2161

Valentina D'Amato

LA RIVOLTA DI MESSINA DEL 1847
E L'APERTO CONFLITTO TRA IL POTERE
GIUDIZIARIO E QUELLO ESECUTIVO

THE REVOLT OF MESSINA IN 1847
AND THE OPEN CONFLICT
BETWEEN THE JUDICAL
AND EXECUTIVE POWERS

Editoriale Scientifica

Valentina D'Amato

LA RIVOLTA DI MESSINA DEL 1847 E L'APERTO CONFLITTO
TRA IL POTERE GIUDIZIARIO E QUELLO ESECUTIVO

THE REVOLT OF MESSINA IN 1847
AND THE OPEN CONFLICT BETWEEN THE JUDICIAL
AND EXECUTIVE POWERS

Abstract

Nell'avvicinarsi delle decretazioni emergenziali, la reità politica si inserisce inevitabilmente nelle nuove declinazioni codificate del *crimen laesae maiestatis*, e, di conseguenza, anche l'aggravamento della procedura a essa dedicata. È ora il rivoluzionario a essere stigmatizzato nelle liste di fuorbando, a divenire necessaria preda dello Stato. La non univocità dei destinatari del giudizio delle commissioni militari emerge palesemente allorquando ci si approccia alla specificità del «caso Sicilia», e precipuamente nel caso dei moti di Messina del 1° settembre 1847. Il decreto del 6 marzo 1834 esplicita la competenza delle commissioni militari per i crimini di attentato contro la sicurezza interna dello Stato. Ma è altresì la presenza di un elemento alieno al consesso militare, l'«uomo di legge», il Procuratore generale del Re, che riveste il duplice ruolo di istruttore della procedura e di colui che fornisce un parere non vincolante, ma obbligatorio, teso comunque a condizionare l'operato delle commissioni. Attraverso l'esame di carteggi inediti tra il magistrato Giovanni Vignali e il Ministro di Grazia e Giustizia Nicola Parisio, si è inteso comprendere l'ambivalenza dell'«uomo di legge», in equilibrio tra accusa e garanzia di una corretta raccolta delle prove a tutela degli imputati. Ineluttabilmente questa figura si pone in netto contrasto con la visione esclusivamente repressiva del potere politico e militare – e dei compiti della giustizia d'eccezione a esso connessi – rappresentata dall'*Alter-ego* del Re, il maresciallo Salvatore Landi.

Parole chiave: “Uomo di legge” - Messina 1847 – potere giudiziario – potere politico e militare

In the succession of emergency decrees, political culpability inevitably becomes intertwined with the newly codified declinations of the *crimen laesae maiestatis*, and, consequently, with the intensification of the procedures specifically devoted to it. It is now the revolutionary who is stigmatized on the lists of *fuorbando*, becoming a necessary prey of the State. The ambiguity regarding the recipients of judgment by the military commissions emerges with particular clarity when one turns to the specificities of the “Sicily case,” and most notably in connection with the uprisings in Messina on 1 September 1847. The decree of 6 March 1834 explicitly delineated the jurisdiction of the military commissions over crimes of assault against the internal security of the State. Yet equally significant is the presence, within the military context, of a figure alien to it: the “man of law” namely the King’s Procurator General, who fulfilled a dual function, both as the directing authority of the procedure and as the provider of a mandatory—though non-binding—opinion, intended nevertheless to condition the actions of the commissions. Through the examination of unpublished correspondence between the magistrate Giovanni Vignali and the Minister of Grace and Justice Nicola Parisio, this study seeks to shed light on the ambivalent role of the “man of law,” poised between the function of prosecutor and the safeguard of a proper collection of evidence in the defendants’ favor. Inevitably, this figure stands in stark contrast to the exclusively repressive vision of political and military power—and of the related tasks of exceptional justice—embodied by the King’s *Alter-ego*, Marshal Salvatore Landi.

Keywords: “Uomo di legge” – Messina 1847 – Judicial Power – Military and Political Power

1. *L'eccezione secondo i Borbone. Sovversivi e malfattori pari son*

Ma replico la mia forte opinione è che domani questi *briganti* sieno rimandati (il generale Ischitella riferendosi ai membri delle Camere nel 1848)¹.

Dopo il ritorno sul trono di Ferdinando IV, il lemma brigante fa ormai parte del vocabolario comune, eppure non sarà più presente in quello normativo. Il fenomeno tuttavia non scompare, tutt'altro. Vincenzo Barra imputa i motivi del riproporsi della vicenda brigantesca all'«assenza di netta rottura rispetto al regime murattiano e il conseguente mancato rivolgimento politico-sociale [che] *costituiscono* un forte elemento di delusione e di frustrazione, che non *favorisce* la normalizzazione e la pacificazione, ma anzi *induce* alla violenza»².

D'altra parte «*pesano* sul corpo sociale gli effetti durevoli del conflitto, che la Restaurazione non aveva chiuso ed altri fattori di crisi *emergono* dalla lotta interna del ceto politico restaurato»³. La violenza brigantesca, abbia essa risvolti di carattere politico – acquisendo i caratteri di una «terza forza settaria»⁴ – così come di carattere puramente deviante, non può essere annoverata tra i crimini comuni. Deve subire

¹ Archivio Borbone (d'ora in poi AB), *Affari di Sicilia*, b. 1025, Carte sulla rivoluzione di Sicilia del 1848, lettera (senza data) del Generale Ischitella al Cavalier Longobardi perché si sciogano le camere in Napoli.

² V. BARRA, *Il brigantaggio calabrese nell'età della Restaurazione (1815-1820)*, in Aa.Vv., *Re e Briganti. Monarchia borbonica, controrivoluzione e brigantaggio politico nel Mezzogiorno d'Italia (1799-1895)*, curr. E. Gin, S. Sonetti, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2021, pp. 136-137.

³ G. CINGARI, *Brigantaggio, proprietari e contadini, 1799- 1900*, Editori Meridionali Riuniti, Reggio Calabria 1976, p.119.

⁴ F. GAUDIOSO, *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Congedo, Galatina 2002, p. 132. Le bande elencate nel decreto sono il prodotto della situazione politica e sociale creatasi all'indomani della Restaurazione e hanno in sé inevitabili sfumature politiche. «La ragione è tutta politica e risiede nel rapporto tra carboneria e Vardarelli in un momento in cui ai massimi livelli del governo c'è uno scontro tra il presidente del Consiglio Luigi de' Medici, che tenta una politica conciliativa con i carbonari, e il ministro della Polizia borbonica Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, che fa nascere la setta realista dei calderari per contrapporla ai carbonari». E. CICONTE, *La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio*, Laterza, Bari 2018, p. 77.

lo stigma del fuorbando, pubblico e utile affinché coloro che sono nominati nelle liste siano isolati e braccati non solo dalla pubblica forza, ma anche e soprattutto da quella stessa popolazione, che, volente o nolente, ha sino a quel momento consentito loro di sopravvivere.

Dopo un brevissimo periodo di abolizione delle liste con il decreto del 14 giugno 1815, in assonanza anche con il provvedimento dello stesso giorno in cui stabilisce la cessazione dell'azione penale «pe' fatti contro il passato governo»⁵, torna prepotentemente il fuorbando, il «decreto delle teste»⁶. Il primo provvedimento in tal senso è la decretazione del 22 aprile 1816, che reca «energiche disposizioni per l'estermio de' fuorbanditi»⁷, ed è limitata territorialmente alle due Calabrie, alla Basilicata, al Molise e alla Capitanata. Il decreto vorrebbe contrastare l'operato di «individui che scorrono armati la campagna in aperta resistenza alla forza pubblica», e appartenenti ai famigerati Vardarelli, Caligiuri, Pecora, Negro, Cironte e Greco⁸. Si tratta di

⁵ 14 giugno 1815 Decreto portante l'abolizione dell'azione penale pe' fatti contro il cessato governo, ed un termine di presentazione pe' caratterizzati briganti; Decreto con cui, abolite le liste di forgiudica relativamente a' briganti, si ordina il modo di procedimento contro di loro. *Collezione delle Leggi e de' Decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1815, pp. 13-18.

⁶ Espressione utilizzata in Sicilia per definire le liste di fuorbando. G. FIUME, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, in Aa.Vv., *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, cur. G. Ortalli, Jouvence editore, Milano 1986, pp. 454-456. Tuttavia, le liste ottengono un effetto contrario rispetto a quello auspicato. Infatti, «la "legge" del fuorbando definita dal popolo «il decreto delle teste», o delle *teste abbaniate* (teste bandite), sortiva, tuttavia, un effetto moltiplicatore per le bande, che si vedevano comminate pene sproporzionate rispetto alle colpe attribuite e spingeva anche piccoli criminali a nascondersi, trovando spesso riparo fra soggetti pericolosi, come assassini, evasi, disertori». E. PELLERITI, *Banditismo, apparati repressivi, legislazione d'emergenza in Sicilia (1816-1859)*, in Aa.Vv., *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea*, cur. L. Antonielli, S. Levati, C. Po-volo, L. Rossetto, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2023, p.176.

⁷ «La tranquillità del Regno è turbata da diverse bande di *malfattori*». *Decreto portante le energiche disposizioni per l'estermio de' fuorbanditi che infestano alcune provincie del Regno*, 22 aprile 1816, *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1816, I semestre, p. 256.

⁸ «che compongono le bande guidate da' notorj capi. Vito Colagiuri, Carlo Cironte, Paolo Negro soprannominato Pecora, Emmanuele Greco ed i fratelli Vardarelli».

bande brigantesche che agiscono preferibilmente in locazioni rurali, attraverso i classici mezzi devianti, ma in bilico tra attività meramente criminali e finalità politiche, che rispondono «così efficacemente agli orizzonti di attesa di una molteplicità di comunità interpretative, sia controrivoluzionarie che rivoluzionarie», in quella evidente fragilità esegetica, che intercorre tra violenza privata e mobilitazione politica nel Mezzogiorno italiano come altrove nell'Europa del lungo Ottocento⁹.

Il testo legislativo, però, non lascia adito a dubbi: i capibanda, «stante la loro notorietà, sono considerati fuorbanditi al momento della pubblicazione», di converso sono già dichiarati rei e come tali, in caso di cattura, devono subire il giudizio di una commissione militare presieduta da sette giudici, e l'unica prova necessaria e sufficiente a procedere all'esecuzione – che deve avvenire nelle 24 ore successive – è costituita dalla mera identificazione. Per gli iscritti nelle liste, che non godono della «notorietà» del capo, sono previsti 8 giorni per la presentazione o per addurre scuse che possano essere valutate positivamente e produrre così la cancellazione dall'elenco. Trascorsi questi 8 giorni inutilmente, il fuorbando diviene effettivo con tutte le conseguenze del caso:¹⁰. Unico elemento attenuante è previsto per colui che si presenta in carcere spontaneamente, che non ha ovviamente il cri-

Ivi, art.2, p. 256.

⁹ G.L. FRUCI, *Il brigantaggio narrato*, in Aa. Vv., *Storie di briganti al tempo del Risorgimento*, cur. G. L. Fruci, in *Storia e Società*, n. 181, FrancoAngeli, Milano 2023, pp. 474-480.

¹⁰ Articolo 5: «gl'individui iscritti sulle liste saranno considerati fuorbanditi. I capi soprannominati, stante la loro notorietà, sono considerati fuor banditi al momento della pubblicazione delle liste, senza accordarsi pe' medesimi nessun termine a prodursi le scuse». Articolo 6: «Per effetto del fuorbando gl'individui iscritti sulle liste sono dichiarati rei di morte, e possono essere dalla forza pubblica e da chiunque impunemente uccisi». Articolo 7: «Per la uccisione di ciascuno de ' capi delle suddette bande, sarà dato a colui che renderà allo Staso questo servizio un premio di ducati quattrocento. Colui che lo consegnerà vivo in mano della giustizia, riceverà un premio di ducati seicento. Questi premj saranno del doppio, ove l'uccisione o l'arresto sia eseguito dalla forza pubblica, da ripartirsi fra i componenti della medesima». Decreto 22 aprile 1816. *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1816, I semestre, pp. 257 e ss.

sma di capo, che potrà essere «giudicato dal tribunale competente col rito provvisoriamente in vigore, e condannato secondo le leggi»¹¹.

Le competenze delle commissioni (ai cui membri si aggiunge il non votante “uomo di legge”¹²) sono ancora una volta oggetto di decretazione con il successivo provvedimento del 17 luglio 1817. «In ciascuna provincia de' nostri reali dominj al di quà del Faro è conservata la Commissione composta dall'Intendente, dal nostro procurator generale presso la Gran Corte criminale, e dal comandante della provincia, ad oggetto di formar le liste di fuorbando, secondo le norme stabilite nel nostro decreto del dì 22 di aprile 1816». Il precedente decreto non è infatti abrogato, ma semplicemente integrato. Se ne estende la competenza per materia, in quanto destinatari delle liste sono non solo gli scorridori di campagna, ma anche – purché colti in flagranza¹³ – bande di malfattori, coloro che vengono contemplati come attentatori alla sicurezza interna dello Stato e coloro che sono responsabili «di clamori o di fatti commessi ne' luoghi pubblici, ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contra il Governo»¹⁴. Il rivoltoso, le bande di malfattori, l'assassino e lo scorridore di campagna costituiscono, in differenti modi, un pericolo per lo Stato e, pertanto, da questo devono essere marchiati, oltre a essere espulsi dal consesso sociale in modo netto e irre-

¹¹ Sia nell'art. 10 del decreto del 22 aprile 1816, sia nell'articolo 9 del successivo decreto del 17 luglio 1817 «con cui vengono conservate [...] le Commissioni incaricate di formare le liste di fuorbando» si contempla per coloro che si presentano l'essere giudicati rispettivamente «dal tribunale competente col rito provvisoriamente in vigore, e condannato secondo le leggi» e «col rito in vigore e secondo le leggi ordinarie». Decreto 22 aprile 1816, *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1816 I semestre, p. 258; Decreto 17 luglio 1817, *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1817, II semestre, p. 51.

¹² Articolo 15 del Decreto del 17 luglio 1817, cit..

¹³ Articolo 50, *Leggi della procedura ne' giudizi penali. Codice per lo Regno delle due Sicilie*, parte IV, 1819 «È colto nella flagranza chiunque sia sorpreso in atto che sta commettendo il reato, quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sorpreso cogli effetti, colle armi o cogli' istrumenti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice» p. 14.

¹⁴ Articolo 11, *Decreto con cui vengono conservate nelle provincie de' reali dominj di quà del Faro le Commissioni incaricate de formar le liste di fuorbando*, 18 novembre 1817. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1817, II semestre, p. 52.

versibile. Significativa è la possibilità di inserimento nella lista di nominativi di scorridori di campagna su impulso di autorità civili o militari, estendendo e rendendo partecipi altri organi al di fuori degli appartenenti alla commissione di fuorbando, ossia «l'Intendente, [il] nostro procurator generale presso la Gran Corte criminale, e [il] comandante della provincia»¹⁵.

Non è assolutamente marginale il riferimento al rigore delle leggi che verrà adoperato nei confronti della rete di aiuti esterni, che garantiscono l'opera e la sopravvivenza dei malfattori, attraverso corrispondenza, o somministrazione «di notizie in qualunque modo notizie de' movimenti della forza pubblica, ajuti, viveri, armi, e munizioni»¹⁶. Disposizioni destinate secondo il provvedimento a durare sino al febbraio 1818.

In seguito, con il successivo decreto del 18 novembre 1817 con cui Ferdinando I estende e ribadisce i criteri di redazione delle liste di fuorbando, eliminando il discrimine della flagranza per stabilire la competenza anche per coloro che «pure abbiano scorsa la campagna facendo parte di una comitiva, o si sieno momentaneamente uniti alla medesima per commettere reati»¹⁷, ampliando così la competenza delle

¹⁵ Articolo 1, Decreto 17 luglio 1817, *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1817, I semestre, p. 49.

¹⁶ Articolo 12: «coloro che scientemente e volontariamente ricetteranno gl'individui iscritti sulle liste, o altri assassini che scorrono armati la campagna, coloro che vi manterranno corrispondenza, o somministreranno in qualunque modo notizie de' movimenti della forza pubblica, ajuti, viveri, armi, e munizioni, saranno immediatamente arrestati, e giudicati con tutto il rigor delle leggi». Ivi, pp. 52-53.

¹⁷ Articolo 2: «Oltre i casi enunciati negli articoli 8, 10, 11 del citato decreto de' 17 di luglio, le Commissioni militari sono competenti a procedere contra coloro i quali contra il disposto delle leggi ricetteranno gl'individui iscritti sulle liste, altri assassini che scorrono armati la campagna; e contra coloro che vi manterranno corrispondenza, o somministreranno ad essi in qualunque modo notizie de' movimenti della forza pubblica, viveri, armi, munizioni o ajuti di qualunque specie. Saranno parimente giudicati dalle Commissioni militari tutti coloro i quali sebbene non sieno forbanditi, né presi nell'atto che si battono contro la forza pubblica; pure abbiano scorsa la campagna facendo parte di una comitiva, o si sieno momentaneamente uniti alla medesima per commettere reati. Per tutti gl'individui compresi nel presente articolo, le Commissioni militari dopo i giudizj sospenderanno la esecuzione delle sentenze, e ne faranno rapporto, e manderanno il processo al nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e

commissioni ai complici morali e materiali dei fuorbanditi. Si stabilisce come termine di vigenza del decreto «tutto il mese di aprile del 1818»¹⁸. Fattualmente le scadenze non verranno rispettate e questi provvedimenti costituiranno invece «il “codice” del fuorbandito per i decenni a venire [...], la versione borbonica dell'*altra giustizia*»¹⁹.

Il 21 luglio 1820 è promulgato un decreto volto ad abolire le commissioni militari e le liste di fuorbandito, in un desiderio di ripristino dell'ordine, che avrebbe avuto breve durata, subendo una draconiana abrogazione nell'arco di soli nove mesi²⁰. I tumulti del biennio del 20-21 producono «una frattura sociale, oltre che politica, tra la monarchia borbonica ed una serie di soggetti e di forze che reclamano mutamenti istituzionali che la corona di Napoli non intende concedere»²¹. Si pretende che riprenda col giusto vigore il mai cessato regime di eccezione, «necessario nella misura in cui contribuisce al salvataggio dell'ordine costituito»²².

Il decreto del 6 aprile 1821 provvede a nullificare tutto quanto è stato statuito in precedenza, e così le commissioni possono riappropriarsi delle proprie antiche competenze. Sintomatico del nuovo corso

Giustizia, dal quale riceveranno immediatamente gli ordini corrispondenti. Per tutti gli altri individui compresi negli articoli 8, 10 e 11 del citato decreto de' 17 di luglio, le Commissioni militari continueranno a dar pronta esecuzione alle loro sentenze». *Decreto 18 novembre 1817, contenente nuove disposizioni circa le liste di forbandito e la competenza delle Commissioni militari. Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1817, pp. 340 e ss.

¹⁸ Articolo 5: «Le disposizioni del presente decreto, e di quello de' 17 di luglio avranno vigore per tutto il mese di aprile 1818». *Decreto contenente nuove disposizioni circa le liste di forbandito e la competenza delle Commissioni militari*. Napoli, 18 novembre 1817. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1817, II semestre, pp. 340-341.

¹⁹ F. MASTROBERTI, *Il “codice” delle commissioni militari nel Regno delle Due Sicilie: leggi, decreti e processi per una giustizia d'eccezione*, «Rivista di conflittologia», n. 44, CUAM, Benevento 2022, p. 20.

²⁰ *Decreto in forza del quale resta annullato quanto si è fatto dal dì 5 di luglio ultimo fino a 23 di marzo prossimo passato*, 6 aprile 1821. *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno delle Due Sicilie*, anno 1821, I semestre, pp. 33 e ss.

²¹ CICONTE, *La grande mattanza*, cit., p. 73.

²² M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici. Nuova serie*, Vol. 44, No. 131 (2), *Sistemi di eccezione* (Agosto 2009), Il Mulino, Bologna 2009, pp. 493-521.

dell'eccezione è il decreto del 30 agosto 1821, con cui Ferdinando I si occupa ancora una volta dell'annosa materia brigantesca. Sono usate allo scopo «energiche disposizioni», provvedendo all'istituzione di quattro corti marziali, che puniscano con la morte «tutti quelli che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore d'armi proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura», e coloro che contribuiscono alla sopravvivenza e prosperità dei primi, ricettando e fornendo aiuti e corrispondenza²³. Una previsione piuttosto draconiana tesa a punire le reti di sostentamento delle comitive brigantesche.

Il fuorbando e i suoi corollari dell'impunità e della premialità sono, come sempre, elementi necessari e imprescindibili per favorire sia lo «sterminio» dei capibanda, sia quello dei gregari²⁴. Viene delineata la figura del Commessario del Re, vero *deus ex machina*, che provvede alla formazione delle corti, ricorrendo a persone che ne richiamino la «fiducia e soddisfazione», e che giudica sullo zelo mostrato dai funzionari coinvolti nell'applicazione del decreto, provocando nel caso «le superiori disposizioni»²⁵. L'anomalia giuridica della legislazione emergenziale in questo decreto si svela quando stabilisce, in modo vago e strumentale, che «queste disposizioni transitorie saranno richiamate al

²³ Decreto 30 agosto 1821 con cui si danno delle energiche disposizioni per lo pronto estermio de' malfattori che infestano il regno, o che potessero refluirvi dalle limitrofe provincie pontificie, *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno delle Due Sicilie*, anno 1821, II semestre, pp. 104 e ss.

²⁴ Articolo 5: «formerà in ciascun mese delle liste, nelle quali iscriverà i capibanda, non meno che gl'individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura. Tali liste saranno subito pubblicate in tutt'i comuni della provincia. i capibanda, non meno che gl'individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura». Ivi, p. 105.

²⁵ Articolo 19: «Il commessario del Re manifesterà al Governo tutti que' funzionarj, sieno giudiziarj, sieno amministrativi, i quali si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all'«sterminio de' malfattori. Il Governo prenderà in considerazione i distinti servigi de' funzionarj suddetti. Il commessario del Re manifesterà egualmente il nome di quelli che si fossero mostrati inesatti nell'«adempimento de' loro doveri; ed a seconda de' casi provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni». Ivi, p. 109.

cessar del bisogno»²⁶. Un bisogno sempre costante: il dettato del decreto sarà poi fonte di ispirazione anche per la Legge Pica del 1863²⁷.

Si pensa bene di proporre una decretazione che tenga conto delle peculiarità proprie dei territori al di là del Faro, e così il 22 agosto 1821 si stabiliscono le competenze delle commissioni militari²⁸, la disposizione di «una Commissione in ciascuna delle sette valli minori della Sicilia ad oggetto di formar le liste di fuorbando»²⁹ e le regole e i destinatari del fuorbando, affiancando agli «individui, che in numero non minore di tre, quali due sien portatori di armi proprie, vadano scorrendo le pubbliche strade, o le campagne con animo di andar commettendo misfatti, o delitti; e che compongono le comitive armate», anche gli evasi già condannati alla pena di morte, oltre a coloro che rientrano tra gli attentatori alla sicurezza interna dello Stato, sorpresi però in flagranza di reato³⁰. In quella che Enza Pelleriti definisce

²⁶ Articolo 22 del Decreto del 30 agosto 1821, *Ibidem*.

²⁷ «Cambiano le epoche e i contesti, ma non gli strumenti per contrastare il fenomeno. Ora, è indubbio che ci siano e persistano costrutti tecnico-giuridici e discorsivi “stabili” per affrontare un tipo di fenomeno criminale che opera per bande, in zone periferiche, spesso di confine, coinvolge perlopiù contadini e pastori, favorito da vari tipi e livelli di connivenza». L. LACCHÈ, *Rivisitare il brigantaggio: tra storia e diritto*, in Aa.Vv., *Lotta al brigantaggio: Prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, cur. F.F. Gallo, E. Musumeci, Viella Libreria Editrice, Roma 2024, pp. 19-20. La “perenne transitorietà” della legislazione eccezionale è descritta diffusamente da Francesco Mastroberti in *Banditi e briganti nella legislazione eccezionale tra antico e nuovo regime. Continuità e fratture nella “Legge Pica”*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia. A 160 anni dalla Legge Pica*, cur. F. Mastroberti, M. Pignata, *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 22, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pp. 173 – 204.

²⁸ Decreto per la persecuzione de' malviventi (n. 251). Articolo 2, secondo comma: «saranno iscritti nei notamenti: 1. gl' individui, che in numero non minore di tre, quali due sien portatori di armi proprie, vadano scorrendo le pubbliche strade, o le campagne con animo di andar commettendo misfatti, o delitti; e che compongono le comitive armate a' termini dell' articolo 154 delle leggi penali; 2. gl' individui evasi da' luoghi di detenzione, e già condannati a pena di morte per qualunque misfatto». *Collezione delle leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838: ordinata in ordo cronologico con note ed osservazioni*, Volume 1, Catania 1839, p. 557.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Articolo 11, comma 4: «coloro, i quali scorrono armati la campagna, commet-

«fitta, quanto a volte oscura, “decretazione”»³¹, la non troppo sottile equiparazione tra brigante e rivoltoso innegabilmente emerge. D'altra parte «nelle congiunture controrivoluzionarie sono additati come *briganti* dai governi restaurati i fautori – sia moderati che radicali – del cambiamento»³².

Le corti marziali del 30 agosto, al di qua del Faro, sono invece subito abolite e fagocitate dalle commissioni militari, che procedono così in loro vece e per i reati definiti nel decreto secondo quanto stabilito il 3 ottobre 1822³³. È evidente che il rimedio offerto dalle commissioni sia risultato di più semplice ed efficace applicazione, così come i dettami in materia di fuorbando del 1817.

Francesco I il 24 maggio 1826 tenta di stabilire un nuovo concetto di eccezione bipartita e con un termine certo, o quasi, ossia l'anno 1828. Firma un decreto «col quale s'instituiscono due Commissioni supreme pe' reati di Stato, ed una Commissione militare in ciascuna provincia e valle pe' reati di setta»³⁴. È chiaro lo scopo di perseguire

tendo reati contro le persone, le proprietà quando sono presi colle armi alla mano; 2. [...] coloro, che compongono un'associazione di malfattori, o sia una comitiva armata, a 'termini dello art. 154 delle leggi penali, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza dell'associazione; 3. [...] coloro, che sono prevenuti di uno de' misfatti contenuti nella sezione 2 cap. 2 tit. 2 delle leggi penali, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza di tali misfatti; 4. [...] coloro, che sono presi nella flagranza di clamori, o di fatti commessi ne' luoghi pubblici ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contra il Governo». Decreto per la persecuzione de' malviventi. 22 agosto 1821. Ivi, pp. 557 e ss.

³¹ «L'azione repressiva del legislatore avrebbe dunque privilegiato la Sicilia rispetto al resto del Mezzogiorno». PELLERITI, *Banditismo, apparati repressivi*, cit., p.178.

³² FRUCI, *I briganti sono tutti giovani e belli?*, in *Meridiana* N. 99, *Briganti: narrazioni e saperi* (2020), p. 12.

³³ Articolo 3: «Le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 17 di luglio 1817 circa la composizione, il giudizio delle Commissioni militari, e l'esecuzione delle loro decisioni, rimangono interamente in vigore». Decreto col quale abolendosi le Corti marziali, si dichiara competere alle Commissioni militari la punizione de' reati a quelle commesse, 28 settembre 1822. *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno delle Due Sicilie*, anno 1822, II semestre, p. 158.

³⁴ *Decreto del 24 maggio 1826 col quale s'instituiscono due Commissioni supreme pe' reati di Stato, ed una Commissione militare in ciascuna provincia e valle pe' reati di setta, approvandosene i regolamenti di procedura. Collezione delle Leggi e de' Decreti del*

reati sostanzialmente politici. Le commissioni supreme verranno insediate a Palermo e Napoli rispettando la dualità del regno. Viene per la prima volta definito un regolamento per i procedimenti innanzi alle commissioni supreme e alle commissioni militari, normandone così «la marcata inquisitorialità, la mancanza di un dibattimento pubblico, la speditezza degli atti e l'immediatezza della decisione»³⁵.

Sei sono i giudici votanti, di cui quattro civili e due militari per le commissioni supreme, e tutti militari ovviamente nel secondo caso. Nelle commissioni supreme, accanto a quelle dei votanti, sono previste le ulteriori figure «di un procuratore generale che eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un avvocato degl'imputati, che sosterrà esclusivamente la loro difesa, ambedue togati; e di un cancelliere che farà pure da segretario»; il tutto sottolinea la significativa prevalenza della magistratura in questa particolare forma di giustizia di eccezione³⁶. Nelle commissioni militari sono invece previsti «un relatore, il quale eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un cancelliere». Il Procuratore generale del Re presso la Gran Corte criminale o i di lui sostituti sono tenuti a fornire il proprio parere³⁷. Entrambe le

Regno delle Due Sicilie, anno 1826, I semestre.

³⁵ F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005, pp. 104 e ss.

³⁶ Cfr. G. PACE GRAVINA, *Giustizia penale e politica nelle Due Sicilie: la Commissione suprema per i reati di Stato in Palermo*, in Aa.Vv., *Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, curr. F. Mastroberti, S. Vinci, *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 11, Editoriale Scientifica, Napoli 2015. Giacomo Pace Gravina si sofferma sul procedimento della Commissione suprema per i reati di Stato a Palermo contro il colonnello Abela, protagonista dei moti del 1820-21 nell'isola, e, pertanto, reo, tra i diversi reati, di aver cospirato al fine di «cambiare il governo, eccitando i sudditi di sua maestà ad armarsi contro l'autorità reale giusta l'art. 123 delle Leggi penali», in *Riti ordinari e straordinari allo specchio. I processi contro Gaetano Abela (1826)*, «Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», n. 1 - 2020, Edizioni scientifiche, Napoli 2020, pp. 196-197; cfr. anche G. PACE GRAVINA, *Tra Costituzione siciliana e Costituzione spagnola: la 'Guerra di Sicilia' del 1820-21 e il processo al generale Rosaroll*, in *La revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones publicas*, n. 9, Universidad de Málaga, novembre 2013, pp. 157-166.

³⁷ «E viene stabilito che v'interrà l'uomo di legge senza voto decisivo, ma per dare il suo avviso. Questi sarà sempre il nostro procuratore generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle, potendo, nel solo caso che il Consiglio di guer-

commissioni si occupano della stessa materia – i reati contro la sicurezza dello Stato e quelli in materia di setta³⁸ – ma l'elemento della flagranza, o quasi flagranza, stabilisce la competenza dell'organo militare e la maggior speditezza di un procedimento per giunta regolamentato.

Ferdinando II interviene il 6 marzo 1834 con un provvedimento oltremodo contraddittorio³⁹, dapprima abolendo le commissioni militari, così come previste dal decreto di Francesco I del 24 maggio 1826, e, nello stesso testo di legge, rendendole competenti, sempre secondo il criterio della flagranza del reato, per i crimini di lesa maestà definiti dalle leggi penali del Codice per lo Regno delle due Sicilie⁴⁰. Si seguono le forme del consiglio di guerra subitaneo così come definito dallo statuto penale militare⁴¹, ma non scompare la «meticolosa partecipazione»⁴² del Procuratore generale del Re: l'«uomo di legge»⁴³.

ra di guarnigione non sia nel luogo della residenza della gran Corte, destinare ad intervenire il sostituto procurator generale, o l'ultimo giudice della gran Corte». Decreto col quale s'instituiscono due Commissioni supreme pe' reati di Stato, ed una Commissione militare in ciascuna provincia e valle pe' reati di setta, approvandosene i regolamenti di procedura, 14 maggio 1826, *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno delle Due Sicilie*, anno 1826, I semestre, pp. 242-243.

³⁸ *Legge contro le associazioni illecite de' 28 di Settembre 1822*, *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno delle Due Sicilie*, anno 1822, II semestre, pp. 127 e ss.

³⁹ MASTROBERTI, *Il "codice" delle commissioni*, cit., p. 34.

⁴⁰ Decreto che abolisce le Commissioni militari, attribuendo ad altri tribunali il procedimento per la punizione de' reati di lor competenza. Napoli, 6 Marzo 1834. *Collezione delle Leggi e de' Decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1834, I semestre, pp. 92 e ss.

⁴¹ Statuto penale militare, Capitolo IX, Della processura subitanea, Articoli 339-351, pp. 88-92.

⁴² G. PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Bonanno editore, Acireale – Roma 2015, p. 192.

⁴³ Articolo 5 «Le funzioni di uomo di legge verranno esercitate dal nostro procurator generale presso la gran Corte criminale, quante volte la Commissione militare sarà convocata nella sua residenza, ovvero in altro comune del distretto medesimo; ma in questo ultimo caso potrà egli delegarne l'esercizio al sostituto procurator generale, o ad uno de' giudici della gran Corte». Napoli, 6 Marzo 1834. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1834 I semestre, p. 94.

2. L'«Uomo di legge»

Le Commissioni militari prima di giudicare definitivamente, dovranno in un tal caso sentir l'avviso del procuratore del Re presso il tribunale criminale della provincia⁴⁴.

Il parere del procuratore del Re è un elemento introdotto già da Murat con il decreto del 1° agosto 1809, ma, oltre a essere definito «avviso», non gode di altra descrizione⁴⁵. E nel perenne ricorso all'eccezione, sulle orme dei dettami dei napoleonidi, questa figura avulsa dal consesso militare ottiene un nome e un ruolo che, in accordo con Giacomo Pace Gravina, «assicura un accettabile livello tecnico di garanzia degli imputati»⁴⁶: l'«uomo di legge».

Si tratta di una sorta di *trait d'union* tra regola ed eccezione, perché l'«uomo di legge» – come nel 1809 – è rappresentato dal Procuratore generale del Re presso la Gran Corte criminale⁴⁷, il cui parere non è vincolante seppure obbligatorio. L'«uomo di legge» esprime dunque una figura di contenimento dell'operato delle commissioni, modera quell'*ad modum belli* esercitando funzioni che potremmo definire ambivalenti, tra accusa e difesa, e tale ruolo è riproposto già con il decreto del 17 luglio 1817⁴⁸. Tale carica sembra restare intatta anche con il successivo decreto del 6 marzo 1834, e sembra sempre confluire nel medesimo rappresentante del potere giudiziario ordinario. Rappresenta «uno spiraglio di legalità che si fa entrare nella casa della repressione»⁴⁹.

⁴⁴ Articolo 4, secondo capoverso, del *Decreto 1° agosto 1809 che appresta gli efficaci mezzi per la intera distruzione de' briganti in tutto il regno*, *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli anno 1809 da luglio a tutto dicembre*, in Napoli nella fonderia Reale e Stamperia della Segreteria di Stato 1813, p. 759.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., p. 192.

⁴⁷ «Quando le Commissioni militari si riuniscono nella residenza della Gran Corte criminale, il nostro procurator generale presso la medesima interverrà ne' loro giudizi; non avrà voto; ma darà il suo avviso come uomo di legge». Articolo 15 Decreto del 17 luglio 1817, *Collezione delle leggi e de' decreti*, anno 1817.

⁴⁸ MASTROBERTI, *Il "codice" delle commissioni*, cit., pp. 14 e ss.

⁴⁹ *Ivi*, p. 23.

Un esempio concreto di questa definizione dell'«uomo di legge» è fornito dalle vicende giudiziarie che seguirono la rivolta di Messina del 1847. L'attenzione è volta a un avvenimento rivoluzionario dal carattere palesemente effimero, nella retorica risorgimentale considerato però una sorta di prima prova tecnica dei moti unitari, un «preludio di rivoluzione»⁵⁰. Attraverso l'incrocio dei carteggi dei due protagonisti della repressione di quella vicenda, il Commessario del re con l'*Alter-ego*, Salvatore Landi, e il Procuratore generale presso la Gran Corte criminale di Messina, Giovanni Vignali⁵¹, si è tentato di tratteggiare con maggior completezza il poco definito profilo dell'«uomo di legge», in contrapposizione all'eccesso di sommarietà e rigore della giustizia militare, in quel perenne intersecarsi di approcci e riti ordinari ed eccezionali.

⁵⁰ G. PACE GRAVINA, *Il codice insanguinato. Lo statuto penale militare per lo Regno delle due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in Aa.Vv., *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, cur. F. Colao, L. Lacché, C. Storti, Giuffrè, Milano 2009, pp. 289-290.

⁵¹ Giovanni Vignali nasce il 14 giugno 1804 a Morcone in provincia di Benevento. Dopo la partecipazione a un concorso per la cattedra di diritto romano, vinta poi da Luigi Rossi nel 1827 ricopre il ruolo di giudice di circondario a Torre Annunziata, accedendo alla Magistratura borbonica, in cui permarrà sino al 1849 (eccezion fatta per la breve presenza come Ministro di Grazia e Giustizia nel Governo Troya nella primavera del 1848), ricoprendo cariche di rilievo per periodi anche piuttosto brevi tra L'Aquila, Palermo, Caltanissetta e appunto Messina. Il 10 marzo 1848 assurge a Consigliere della Corte Suprema di Napoli e come coadiutore del Ministero degli Affari ecclesiastici. Abbraccerà sino al 1860 la carriera forense con successo, Dal luglio 1860 e, presumibilmente, sino a gennaio-marzo del 1864, è Consigliere del Consiglio di Stato, poi di quello amministrativo. Si dedica anche alla traduzione del *Corpus iuris civilis*, pubblicando una versione italiana tra il 1856 e il 1862. La sua traduzione, sebbene nota, è criticata per inesattezze e neologismi. È coinvolto in una controversa vicenda testamentaria nel 1865, che porterà alla sua condanna per truffa e falso. Continua a lavorare come avvocato e pubblica un *Commentario al codice civile* negli ultimi anni della sua vita. Muore a Napoli nel 1880. Cfr. B. ABATINO, *L'«affaire» Vignali: per una biografia del traduttore ottocentesco del «Corpus iuris»*, in *Index Quaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law*, n. 41 (2013), Iovene, Napoli 2013, pp. 525-542.

3. *Briganti e rivoltosi. La questione siciliana*

Si passò dal viceré al luogotenente, dal luogotenente al comandante generale delle armi, con niuna autorità per far del bene, pienissima autorità per far del male: si sottopose Sicilia tutta ad un vero governo militare, e tanto più odioso in quantochè, ridutta l'isola a terra di conquista, non ebbe più armi proprie, e l'esercito reale si coscrivea nelle sole province continentali, sì che i soldati erano tutti napolitani, e risguardati come dominatori quelli che avrebbero dovuto essere compagni e fratelli. Opprimea l'isola uno stato d'assedio permanente, con corti marziali, con leggi e tribunali eccezionali, colle battiture pubbliche senza forma giuridica, colle violenze brutali ed impunte della gendarmeria e della sbirraglia⁵².

Il panorama di riferimento è quello siciliano sottoposto sino al 31 ottobre 1837 a un ministero dedicato, quello degli Affari di Sicilia, che in qualche modo ne rispetta le peculiarità, pur permanendo l'isola dipendente da Napoli e pur restando intatto il malcontento verso la capitale.

L'abolizione pare quasi annunciata in seguito ai disordini derivanti dall'epidemia di colera, ben presto trasformati in sommosse antiborboniche tra Catania e Siracusa. In una sorta di identificazione simbolica il diffondersi esponenziale del morbo è attribuito al governo napoletano, che, secondo i proclami surreali che si dipartono da Siracusa, vorrebbe così ridurre scientificamente la consistente, quanto pericolosa, popolazione. La fantasiosa teoria complottista ha tuttavia il potere di suggestionare la piazza di Catania e i piccoli centri occidentali. Ecco il proliferare di sommosse liberali e indipendentiste non perfettamente gestite, che, nel clima irrazionale di caccia all'untore, giungono ad assumere risvolti oltremodo sanguinari⁵³. Quasi automatico diviene il ricorso al «codice insanguinato» dello statuto penale militare, alle semipiternelle commissioni, la cui marcia instancabile in quell'*annus horribilis* 1837 può subire un rallentamento solo nell'ottobre dello stesso anno,

⁵² G. LA FARINA, *Istoria documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni coi governi italiani e stranieri*, 1848-1849, Milano 1860, pp. 17-18.

⁵³ PACE GRAVINA, *Il codice insanguinato* cit., pp. 285 e ss.

momento in cui Del Carretto cessa le funzioni di *Alter-ego*⁵⁴. Si erode lentamente la tensione con provvedimenti di sospensione delle esecuzioni delle condanne di Palermo, sino all'amnistia del maggio 1838⁵⁵.

La conseguente decisione di provincializzare definitivamente il territorio isolano, sottoponendolo al potere centrale, rientra in quelli che sono i classici schemi di Ferdinando II, che tenta di sopperire alla marginalizzazione territoriale, dedicando un'attenzione particolare alla Sicilia, destreggiandosi anche attraverso manifestazioni visibili del favore reale, come l'elevazione a Università dell'Accademia Carolina e la riabilitazione nel 1838 di Messina «quale maggiore organo di cultura soppresso dalla Spagna nel Seicento»⁵⁶.

Sono proprio le classi intellettuali messinesi, «colte»⁵⁷, che si armano producendo una strana, per quanto numericamente ridotta, combinazione cetuale, che è ben resa dal fascicolo processuale che riguarda un giovane *Don*, Luigi Micali, agiato figlio di proprietario, e il calzolaio analfabeta Letterio Russo, soprannominato *Bicchireddu*, Bicchierino, che in pari misura indossano i simboli del dissenso armato, gli inequivocabili segni distintivi di una «rivoluzione italiana» ancora *in nuce*⁵⁸, nell'assaltare i posti doganali, incarnazioni della perduta

⁵⁴ Per un excursus più dettagliato e approfondito dal punto di vista archivistico sulla figura di Del Carretto cfr. S. VINCI, «Ben caro a Pallade, Diletto a Marte». Francesco Saverio Del Carretto e lo spirito pubblico, in Aa.Vv., *Le scie della rivoluzione. Brigantaggio e violenza politica nell'età della Restaurazione*, cur. D. Marino, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2024, pp. 209-225.

⁵⁵ PACE GRAVINA, *Il codice insanguinato* cit., pp. 288 – 289.

⁵⁶ R. SCIARRONE, *La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848*, Edas, Messina 2016, pp. 40-42; G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico nel Regno delle due Sicilie (1815-1861)*, Volume II, Giuffrè, Milano 1977, p. 284.

⁵⁷ Cfr. F. LA MANNA, *Popolo, classi colte e pubblica sicurezza: La gestione della violenza rivoluzionaria nella Sicilia del 1848*, Il Grano edizioni, Messina 2020.

⁵⁸ «Tra quelle persone che vidi conobbi Don Luigi Micali figlio di Don Francesco capitano di bastimento e mi fiderei anche di conoscere colui che portava la bandiera tricolore che era di statura bassa». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4, f. 20. Atti contro Luigi Micali e Letterio Russo da Messina. Rapporto del Commissario del Re, Messina 2 settembre 1847.

«Tra il 1792 e il 1794, mentre l'effigie del berretto entra ufficialmente a far parte della simbologia repubblicana, la sua incarnazione concreta, come copricapo, costituisce un elemento di riconoscimento e insieme di divisione tra i gruppi che si contendo-

franchigia di Messina e del potere statale centrale responsabile⁵⁹. È il «dopopranzo» del 1° settembre 1847, un «puntino» di soli 240 minuti, una cronaca di una disfatta annunciata, che non può vantare che poche perdite dall'una e dall'altra parte, eppure riesce a trarre i primi semi di una mitografia identitaria e risorgimentale⁶⁰, riuscendo a far parte a pieno titolo della *longue durée* rivoluzionaria ottocentesca⁶¹.

4. *Reità politica e giustizia militare. Il primo settembre 1847 in Messina*

Pubblicità pubblicità Eccellenza! Possibile che si attacchi ad ogni istante polemica co' giornali italiani, e non sempre a ragione, come sempre imprudentemente; che si cessi, e dopo lungo tempo di questa o quella inerzia, e quando avviene qualche fatto grave si tace! Quali esagerazioni, quale sollevazione negli spiriti produce il silenzio, è impossibile l'esito. [...] Cosa vuole che si pensasse dalle provincie in Settembre, quando con un cartellino si umorizzano le autorità, che col giornale del giorno appresso si sarebbero narrati i casi di Messina e Reggio, e poiché si lasciava trascorrere quattro giorni di silenzio profondo? Tutti credertero le Calabrie e la Sicilia in fiamme, e nessuno argomentava dell'avvenire avendo le sue passioni, le sue speranze, i suoi timori. Perché tacere, se non altro, colle autorità? Il vero senza mistero, sarebbe a loro più sicura scorta che con l'incertezza; né credo che il

no l'egemonia della rivoluzione». F. BENIGNO, *Il berretto della libertà*, in Aa.Vv., *Simboli della politica*, cur. F. Benigno, L. Scuccimarra, Viella, Roma 2010, pp. 223 e ss.

⁵⁹ «Esaminati gli impiegati dei due posti dei dazi indiretti di Porto real basso e pozzo leone, che furono disarmati da una banda di rivoltosi il dì 1° settembre ultimo, fra gl'individui che per connotati indicarono, fu previsto uno scarpriere che abitava non lungi da Porto Reale con un lungo coltello i mano e dal procuratore generale fu chiesto alla polizia di indicargli il nome di tale scarparo, la medesima disse essere Letterio Russo quello scarparo». Ivi, dichiarazione testimoniale di Rosario Miniero, Messina 11 settembre 1847.

⁶⁰ A.M. BANTI, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Bari 2014, pp. 4-8.

⁶¹ G. RESTIFO, *L'insorgenza messinese del 1847*, in *Humanities. Rivista online di Storia, Geografia, Antropologia, Sociologia* - Anno VI, n. 11 (2017), Edizioni dell'Università degli Studi di Messina, Messina 2013, p. 13.

governo abbia molti uomini di forte senno e di animo costante per far capitale sopra di loro⁶².

Pietro Calà Ulloa definisce l'enfasi che circonda le insurrezioni del settembre 1847, avvenute prima a Messina e poi a Reggio Calabria, come frutto d'incertezza nell'affrontare la situazione da parte delle autorità, che ha preferito un assordante silenzio di quattro giorni sulla vicenda, con la conseguenza inversa di amplificare la portata di un evento – a parer suo – molto meno significativo⁶³.

La responsabilità della risonanza dell'insorgenza messinese non è imputabile alla sola cattiva gestione della «pubblicità» da parte del governo. La città è stata la prima a essere teatro di una rivendicazione al grido di «viva Pio IX e la libertà»⁶⁴, sicuramente mal riuscita e mal organizzata, ma sulla cui simbologia e sui presunti fini non vi sono dubbi⁶⁵.

Nelle ore pomeridiane del 1° settembre corrente diverse bande armate, ed insignite di coccarde tricolori irrupero in diversi punti della città gridando a tutta lena Viva Pio IX e la Libertà, e con stendardo della ribellione, del quale facevansi precedere, di fondo bianco, in un lato l'aquila nera, e coll'altro una rossa croce, e quattro quadretti verdi, incitavano gli abitanti a seco loro riunirsi tirando dei colpi di fucile⁶⁶.

⁶² APPI, *Parte III*, b. 18 vol. I, Corrispondenza rilevata del Procuratore Generale Ulloa circa lo spirito pubblico ed altro riguardante la provincia di Avellino nella fine del 1847 e principi del 1848, Riservata al Ministro di Grazia e Giustizia del 19 settembre 1847.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021 Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847, Lettere del Maresciallo Landi, sentenza della commissione militare riunita in Messina del 1° ottobre 1847, imputati Giovanni Krymj, Giuseppe Sciva e Giuseppe Pulvirenti, fatto.

⁶⁵ «Verso le ore 4 e 1/2 p. m. del 1° settembre, numerose orde armate di ribelli, per lo più tenendo in testa dei cappelli bianchi, così detti alla Piripilli, e tutti fregiati di coccarde verdi, rosse e bianche, allo sparo de' mortaretti, sboccarono da differenti punti della Città, inalberando bandiere di fondo bianco, in un lato dipinta l'aquila nera, e nel rovescio la Croce rossa, con quattro scocchetti verdi, e per emblema la Pontificale Tiara». *Ibidem*.

⁶⁶ Archivio di Stato di Messina (d'ora in poi ASMe), *Magistrature speciali*, b. 6, f.

Eppure, il concertato movimento rivoluzionario di Messina muore sul nascere il primo settembre 1847. Se è acclarato che quelle quattro ore in cui si consuma l'insorgenza – circoscritta al «dopopranzo»⁶⁷ del primo settembre – non possano assolutamente argomentarsi come la premessa del Risorgimento⁶⁸, esageratamente breve la durata, troppo esiguo il numero dei partecipanti⁶⁹. E appare oltremodo palese la natura borghese del moto⁷⁰.

In Messina e nella vicina Reggio era stata più efficace l'opera parziale della Giovine Italia e della cospirazione, e quindi il 1° settembre di quell'anno, nell'estrema Calabria scoppiò contemporaneamente un moto rivoluzionario che fu represso colle stragi ed i rigori della polizia. In Messina una trentina di giovani al più attaccarono la truppa e so-

26, Atti contro Giuseppe Pulvirenti, rapporto del Capitano Francesco Novi facente funzioni di Commessario del Re.

⁶⁷ L'intervallo ridotto di tempo, limitato appunto alla parola *dopopranzo*, piuttosto che l'indicazione generica dell'intera giornata del 1° settembre, ricorre negli interrogatori degli accusati. Per mero esempio: «Voi siete imputato di avere nel *dopopranzo* del 1° andante vibrato del colpi di fucile dalla porta della Vostra bottega contro i militari nell'atto che in ritirata si battevano contro i rivoltosi e che per effetto di uno di quei colpi restò ferito e quindi morto il soldato cacciatore Giovanni Ruggiero, che trovavasi alla cantonata della bottega del Caffè della Rosa d'oro», ASMe, b. 4. F. 26 *Magistrature speciali*. Atti contro Giuseppe Pulvirenti, interrogatorio dell'accusato da parte del Procuratore generale del Re.

⁶⁸ RESTIFO, *L'insorgenza* cit., p. 19.

⁶⁹ «Vide sortire dal medesimo alcuni pagani che si erano presi i fucili e le sciabole delle guardie doganali, questi rivoltosi di numero di quasi quaranta si andiedero a riunire con un'altra partita di rivoltosi di maggior numero, a un dipresso de' duecento persone, che percorrevano la Marina con bandiere rivoluzionarie, questi ultimi disarmarono il posto di Porto Real Basso, e richiesto al Signor Maugeri istesso se conobbe qualcheduno del rivoltosi suddetti rispose che non poté indicarli di nome ma che vedendoli potrebbe riconoscere vari di questi». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4, f. 20. Atti contro D. Luigi Micali e Letterio Russo da Messina. Fatto descritto dal facente funzioni di Commessario del re, Capitano Francesco Novi. Oliva parla invece di «pochi manipoli d'uomini», in G. OLIVA, *Annali della città di Messina, continuazione all'opera di C. D. Gallo*, Vol. VII, Reale Accademia Peloritana, Messina 1939, pp. 6-7; Tomeucci fa riferimento a circa 200 insorti, L. TOMEUCCI, *Messina nel Risorgimento. Contributo agli studi sull'Unità d'Italia*, Giuffrè, Milano 1963, p. 73.

⁷⁰ Cfr. E.J. HOBSBAWM, *Il trionfo della borghesia (1848-1875)*, Laterza, Bari 2003.

stennero bravamente il fuoco; ma per lo sparuto numero e malgrado l'ardimento singolare, quei giovani valorosi non potevano rispondere alla difficile impresa; sì che vinti dalla forza maggiore sbandaronsi e fortunatamente riuscì ai più di loro, aiutati dalla popolazione, a salvarsi, nascondendosi per il momento ed a passare indi all'estero⁷¹.

È una rivolta che non ha futuro, dapprima programmata per il 2 settembre in contemporanea con quella di Reggio⁷², in modo tale da tenere occupata la forza pubblica su due fronti, viene invece anticipata di un giorno, al fine di approfittare di un evento mondano nel distaccamento militare, la promozione del generale Landi a maresciallo, «rinunciando alle possibilità, già deboli, di qualche momentaneo successo»⁷³.

La città, dinanzi al consumarsi dello scontro tra i pochi insorti, ornati di coccarde tricolori e copricapi alla “piripilli”⁷⁴, «contrassegni visuali e materiali delle appartenenze politiche e patriottiche»⁷⁵, e le ac-

⁷¹ V. FARDELLA DI TORREARSA, *Ricordi su la Rivoluzione siciliana degli anni 1848 e 1849*, Sellerio, Palermo 1988, p. 56.

⁷² La matrice borghese è predominante anche a Reggio Calabria con qualche variazione sul tema urbano. Si assiste alla creazione, mediatica e non, di bande politiche e alla politicizzazione delle comitive armate. «Rappresentazione e realtà furono utilizzati dai radicali calabresi permettere in piedi una strategia mediatica per scopi politici, creando e trasmettendo racconti e notizie, falsi o esagerati, attraverso cui diffondere nel regno, in Italia e in Europa l'immagine di un'insurrezione popolare nelle province calabresi, prendendo come base il topos letterario dei “briganti rivoluzionari”». A. BUTTIGLIONE, *Il brigante-rivoluzionario calabrese. Icona romantica e modello radicale (1840-1852)*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo del brigantaggio. Cultura visuale e circuiti mediatici fra Sette e Ottocento*, cur. G. Tatasciore Viella, Roma 2022, pp. 317-336.

⁷³ TOMEUCCI, cit., p. 71.

⁷⁴ «Essi indossavano bonache (larghi camiciotti), in testa portavano cappelli alla “piripilli”, foggiate a pan di zucchero e a larghe tese con un'ampia coccarda tricolore; indossavano pantaloni bianche e calzavano scarpe bianche; brandivano sciabole, fucili, pugnali, coltelli e bastoni». Ivi, p. 73.

⁷⁵ «Nel caso del Risorgimento, in particolare, si assiste a una proliferazione di contrassegni visuali e materiali delle appartenenze politiche e patriottiche, sia nelle fasi di più accentuata partecipazione collettiva alle vicende politico-militari (1796-1799, 1846-49, 1859-61), sia nei contesti di coltivazione privata – e a tratti clandestina – di affetti, ideali e memorie incarnati da specifici personaggi-simbolo o legati a esperienze

corse forze militari, rimane al sicuro nelle abitazioni, non interviene, ignara di quali siano le ragioni del tumulto non lo asseconda «per l'intempestività, l'impreparazione e l'ignoranza della meta e dei capi»⁷⁶. La direzione della sommossa da parte delle classi borghesi e intellettuali è anche ciò che compromette una reale e diffusa condivisione degli scopi. Il quadro muterà a insurrezione cessata: i messinesi non si faranno delatori, bensì realizzeranno una rete di aiuti per i rivoltosi, agevolandone la fuga.

Il branco de' malfattori [è] tutelato dal popolo: le forze d'ogni guida *circondano e atterriscono* le campagne, e quelle campagne, spaventa-

generazionali condivise (il carcere, l'esilio). Coccarde, sciarpe, fazzoletti, ventagli, spille, monili, orologi, candelabri, tabacchiere, soprammobili, piatti, tazze, tappezzerie, calendari, carta da lettera e innumerevoli altre tipologie di oggetti di uso quotidiano, effigiati con il tricolore o istoriati con riferimenti ai simboli, alle parole d'ordine e alle celebrità politiche del momento, introducono nella pratica dei culti patriottici una dimensione seriale per produzione e consumo, di cui allo stato attuale della ricerca si intravede un profilo di massa che attende di essere approfondito dalla storiografia». G.L. FRUCI, A. PETRIZZO, *Visualità e grande trasformazione mediatica nel lungo Ottocento*, in Aa.Vv., *Il lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, media, spettacolo*, curr. V. Fiorino, G. L. Fruci, A. Petrizzo ETS, Pisa 2013, p. 15. Cfr. anche E. Francia, *Oggetti risorgimentali. Una storia materiale della politica nel primo Ottocento*, Carocci, Roma 2021. Si consideri altresì l'importanza delle appropriazioni simboliche anche durante la fase postunitaria, come nel caso di Pizzichicchio in Terra d'Otranto, che «con Romano condivide i segni dei persistenti legami con la precedente dinastia, che fieramente esibisce e conserva, lasciando pochi dubbi sulle sue convinzioni. Nelle dichiarazioni testimoniali viene infatti descritta minuziosamente la divisa borbonica ch'egli indossa con gran cura per i particolari. È come se anche i galloni di capitano conferiti sul campo dal Sergente Romano – a sua volta autopromossosi a maggiore – concedano piena legittimità alle azioni realizzate, alla violenza usata da quella novella coalizione di bande pugliesi, considerate e inquadrare, nelle intenzioni dei capi, come fedele truppa di un regno che non è più». Un berretto «con distintivi da capitano» è rinvenuto addosso al capobrigante anche nel momento dell'arresto il 3 gennaio 1864. V. D'AMATO, *La parabola della banda Pizzichicchio tra magistratura ordinaria e giustizia militare*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia. A 160 anni dalla Legge Pica*, curr. F. Mastroberti, M. Pignata, *Ius Regni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 22, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, pp. 6, 30-31.

⁷⁶ TOMEUCCI, cit., p. 73.

te dalle ire d'una soldatesca brutale, *nascondono* i raminghi in attesa di salpare il mare⁷⁷.

Coloro che hanno osato insorgere e porre in discussione l'ordine costituito, ponendo in pericolo la pubblica tranquillità e, soprattutto, attentando alla sicurezza interna dello Stato, sono stati colti nel momento di commissione del misfatto; quindi, sono sottoposti alla giustizia militare secondo quanto prescritto nel decreto già citato del 1834. Questa piccola rivoluzione urbana ha certamente il crisma di un *crimen laesae maiestatis*, secondo i riferimenti agli articoli corrispondenti del codice penale, dedicati e richiamati dal decreto del 6 marzo 1834, diretto a prevedere la giurisdizione delle commissioni militari, laddove ci sia flagranza di reato in materia di attentato alla sicurezza dello Stato, ivi compreso il caso in cui «la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d'una università di cittadini»⁷⁸, una declinazione pubblica e urbana delle classiche «comitive armate» rurali.

La stampa dell'epoca – ovviamente non libera⁷⁹ – definisce i rivoltosi «malfattori», riecheggiando il contenuto e le definizioni dell'evoluzione del perenne regime eccezionale in materia di brigantaggio e, non ultimo, di reità politica⁸⁰, in quella legislazione dedicata alle province al di là del Faro sino al 31 ottobre 1837⁸¹.

⁷⁷ F. GUARDIONE, *Il primo settembre 1847 (con carteggi e documenti inediti)*, Palermo – Torino 1892, p. 64.

⁷⁸ Articolo 134 del Codice per lo Regno delle due Sicilie. Leggi penali, 1819, p. 32.

⁷⁹ «La “normalità” rispetto all'evento rivoluzionario era il clima censorio precedente il biennio riformista, che consentiva la circolazione delle notizie attraverso la stampa ufficiale e attraverso gli studi, le letture, le corrispondenze; scarsa influenza aveva avuto la censura sul pensiero scientifico sì che le personalità di spicco erano informate a livello europeo». R. DE LORENZO, *Un regno in bilico. Uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario*, Carocci, Roma 2001, p. 104.

⁸⁰ F.F. GALLO, «Per meriti di brigantaggio». *Uso politico e identificazione del brigante nel Regno di Napoli tra età napoleonica e Restaurazione (1799-1815)*, in Aa.Vv., *Lotta al brigantaggio. Prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, cur. F. F. Gallo, E. Musumeci. Viella Editori, Roma 2024, pp. 52-53.

⁸¹ Si consideri anche l'articolo 11 del Decreto per la persecuzione de'malviventi

Gli avvenimenti di Messina e di Reggio considerati nell'Italia centrale come forieri del risorgimento nazionale, la stampa ufficiale di Napoli e di Palermo li chiamò un ladroneccio: «Nella prima delle menovate città la sera del di 1° settembre levossi con general sorpresa un branco di malfattori, i quali con la stolta fidanza di poter eccitare a tumulto buona parte degli abitanti, assalirono i posti di guardia, cominciando, secondo l'usato stile dei ladroni, da quello che stava a tutela del banco, e che fe' costare caro l'assalto ai facinorosi, rendendo vana la maggiore delle loro speranze». E tali svergognate parole scritte nel giornale ufficiale del Regno delle due Sicilie⁸².

Sopraspedendo sui toni enfatici utilizzati da Francesco Guardione, è innegabile la sovrapposizione tra il rivoluzionario e i «malfattori che infestano il Regno»⁸³, tra la sedizione e il sempiterno *latrocinium*, che,

del 22 agosto 1822 (Affari di Sicilia). «Oltre i casi espressi nell'articolo precedente, e nell'art. 8 le Commissioni militari saranno anche competenti a procedere ne' seguenti casi: 1. contro coloro, i quali scorroto armati la campagna, commettendo reati contro le persone, le proprietà quando sono presi colle armi alla mano; 2. contro coloro, che compongono un'associazione di malfattori, o sia una comitiva armata, a' termini dello art. 154 delle leggi penali, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza dell'associazione; 3. contro coloro, che sono prevenuti di uno de' misfatti contenuti per la sezione 2 cap. 2 tit. 2 delle leggi penali, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza di tali misfatti; 4. contro coloro, che sono presi nella flagranza di clamori, o di fatti commessi ne' luoghi pubblici ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contra il Governo». *Collezione delle leggi e dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti e delle ministeriali riguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838 ordinata in modo cronologico con note ed osservazioni per lo Barone Ventimiglia Segretario generale dell'intendenza di Catania*, Vol. I, pp. 557 e ss.; Cfr. LANDI, cit..

⁸² F. GUARDIONE, *Il 1° settembre 1847* cit., p. 63.

⁸³ *Decreto con cui si danno delle energiche disposizioni per lo pronto estermio de' malfattori che infestano il regno, o che potessero refluirvi dalle limitrofe provincie pontificie*. 30 Agosto 1821 *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1821, pp. 104-110.

«La logica della difesa dal nemico interno legittimava l'uso della forza militare e dei giudizi straordinari; l'identificazione spesso sapientemente utilizzata dei gruppi di patrioti con le "bande armate" contemplate nelle *Leggi penali* permetteva di procedere alla delegittimazione degli avversari, negando loro lo *status* di "ribelli" per rigettarli nell'indistinto mondo dei delinquenti comuni». PACE GRAVINA, *Il codice insanguinato*, cit., p. 295.

nella loro forma associazionistica, hanno entrambi il fine di turbare e contrastare l'ordine pubblico in modi diversi e in contesti diversi, briganti in senso lato⁸⁴.

5. *Il popolo non è ancora in armi*

Sebbene le carte processuali concernenti la vicenda facciano intendere una «matrice sociale», in relazione agli arresti operati in occasione dell'insurrezione⁸⁵, questa non si riflette affatto nei promotori del moto⁸⁶, che peraltro si allontanano agevolmente dal "luogo del delitto", evitando di subire procedimenti di sorta. La lista preparatoria di fuoribando del 27 settembre indica infatti il radicamento cetuale altoborghese del comitato organizzativo, costituito da professori e studenti universitari, professionisti e nobili⁸⁷, tutti dotati del tipico prenome *Don*⁸⁸.

⁸⁴ L. LACCHÉ, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 293 e ss.

⁸⁵ RESTIFO, *L'insorgenza*, cit., p. 21.

⁸⁶ La proposta nazional-patriottica vuole parlare a masse che a stento capiscono l'italiano, cercando addirittura di muoverle all'azione politica contro i rigori delle polizie e dei tribunali degli Stati preunitari (che, in termini concreti, significa incitarle a fare cose che possono costare la prigione, l'esilio e persino la morte).

⁸⁷ N. CHECCO, E. CONSOLO, *Messina nei moti del 1847-1848*, in *Il Risorgimento. Rivista di Storia del Risorgimento e di storia contemporanea*, anno LI, n. 1, FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 19 e ss.

⁸⁸ RESTIFO, *L'insorgenza*, cit., p. 19.

«Quelli che in essa saranno iscritti, potranno essere impunemente uccisi, non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro, ricevendo gli uccisori un premio di ducati trecento di ognuno dei Fuorbanditi; e di ducati mille chiunque procederà all'arresto di uno di essi; premi accordati superiormente. 1. Don Antonino Pracanica da Messina. 2. Don Antonino Caglià da Messina. 3. Don Paolo Restuccia da S. Stefano di Briga. 4. Don Antonino Meloro da Palermo. 5. Don Andrea Nesci da Reggio. 6. Don Girolamo Mari da Messina. 7. Don Luigi Micale da Messina. 8. Don Vincenzo Mari da Messina. 9. Don Salvatore S. Antonio da Messina. 10. Don Francesco Saccà da Messina. Messina 30 settembre 1847. Il Maresciallo di Campo Commissario del Re Comendatore Salvatore Landi». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 6, f. 68, Incartamento relativo alla latitanza di 12 individui complicati negli avvenimenti del 1° settembre

La guida ideale e spirituale del movimento cospirativo stava dentro l'università e dentro le forme organizzate dell'associazionismo culturale. [...] La diversità messinese, che si raffrontava via via nei contatti, nei contrasti e nella stessa debolezza organizzativa del movimento mazziniano in Sicilia, stava soprattutto nell'omogeneità borghese e urbana della sua base cetuale [...] tutti profondamente radicati nel tessuto delle attività cittadine, nelle istituzioni culturali e civili preordinate o meglio piegate a incanalare il consenso e le relazioni sociali lungo un percorso di affermazione individuale e cittadina⁸⁹.

Non è ancora plausibile il coinvolgimento delle masse, le modalità comunicative della «proposta nazional-patriottica» matureranno successivamente, sino a tangere «l'universo prerazionale delle emozioni», che prescinde dall'istruzione e dall'appartenenza a una «*koinè* intellettuale»⁹⁰. Un principio di coesione con le classi subalterne non è però impossibile, vista l'opportunità in Messina di poter accedere a un'istruzione elementare gratuita, che consentirebbe maggiori punti di contatto tra le diverse stratificazioni sociali⁹¹.

Ed è questo a permettere – anche se in misura ancora limitata – la condivisione delle spinte politiche e ideologiche in quella «geografia quasi esclusivamente urbana»⁹². Il 1° settembre 1847 non esprime ancora un coinvolgimento diretto degli strati popolari, ma vi è la presenza – per quanto numericamente ridotta – di quella che è una sorta di consorterìa articolata tra piccoli commercianti e artigiani, una crasi tra una corporazione di mestiere e una società di mutuo soccorso, probabilmente connessa alla «Fratellanza artigiana» nata nel 1846⁹³. Lo stato

1847. Lista preparatoria di fuorbando.

⁸⁹ CHECCO, CONSOLO, cit., p. 23.

⁹⁰ BANTI, *Sublime madre*, cit., pp. 3 e ss.

⁹¹ RESTIFO, *L'insorgenza*, cit., p. 24; cfr. A. CRIMI, *I primordi della scuola popolare in Sicilia nel tempo dei Borboni e il metodo lancasteriano*, Cedam, Milano 1968.

⁹² BANTI, *Sublime madre*, cit., p. 4.

⁹³ A. BAGLIO, A. G. NOTO, *L'associazionismo mutualistico in provincia di Messina (1861-1904)*, in Aa.Vv., *Tra solidarismo, assistenza e istruzione popolare. Le Società di mutuo Soccorso in Sicilia dall'Unità ai primi del Novecento*, curr. A. Baglio, A. G. Noto. Ediesse, Roma 2018, pp. 179-224; Restifo sottolinea l'appartenenza mazziniana di tale associazione, G. RESTIFO, *La stampa democratica messinese dal 1860 al 1866*, in *Cahiers*

dei detenuti – che non comprende alcuno dei vertici organizzativi – appare infatti diviso tra un manipolo di sacerdoti e una presenza più nutrita di esponenti di questo più variegato gruppo sociale⁹⁴. A Reggio questa componente appare finanche in cima alla lista dei condannati a morte della rivolta parallela⁹⁵.

Lo sviluppo degli eventi insurrezionali, con le dovute discrepanze del caso, si modella su una espressione quasi concreta della «potenza performativa del discorso romantico-nazionale»⁹⁶, dai caratteri prepolitici e capace nondimeno di caratterizzare e rendere fruibile – per quanto ancora *in nuce* – il concetto di Italia come nazione⁹⁷. Il ruolo egemone delle *élite* intellettuali della città non è assolutamente discutibile, lo asseriscono i dati quantitativi stessi della vicenda, che sottolineano una cospirazione, le cui fonti di ispirazione risiedono all'interno dell'università, dei circoli culturali e di una seppur contenuta libertà di stampa, che contribuiscono, a dispetto dei controlli borbonici, alla “pericolosa” diffusione delle idee⁹⁸. Tra i primi provvedimenti all'indomani del 1° settembre ci saranno, non a caso, la chiusura dei *club* come dei giornali letterari, reputati origine diretta del tumulto⁹⁹.

Gli avvenimenti di Messina del Settembre 1847, congiunti agli altri di Calabria di contemporanea epoca, repressi e scomposti dalla sola forza militare, e non da chi era debito sacro prevenirli, motivando gli

internationaux d'histoire économique et sociale, n. 5, 1975, p. 116.

⁹⁴ APPI, *Parte III*, b. 18 vol II, Lettera di Vignali al Ministro di Grazie e Giustizia del 13 Ottobre cui risultano allegati gli stati dei detenuti.

⁹⁵ I quattro condannati a morte della rivolta del 2 settembre di Reggio, con relativa esecuzione, risultano appartenere alle categorie di proprietario, tintore, parrucchiere e panettiere. AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Note dei rivoltosi di Reggio, registro degli imputati estratto dai notamenti rimessi dall'intendente di Calabria Ultra De Marco, 1847.

⁹⁶ F. BENIGNO, *Rivoluzioni. Tra Storia e Storiografia*, Officina Libreria, Roma 2021, pp. 136 e ss.

⁹⁷ BANTI, *Sublime madre*, cit., pp. 3-8.

⁹⁸ CHECCO, CONSOLO, cit., pp. 18 e ss.; M. D'ANGELO, *Fatti precorrendo e idee. Messina tra Risorgimento e Unità d'Italia*, in *Messina 1860 e dintorni*, in Aa.Vv., *Le Lettere*, cur. R. Battaglia, L. Caminiti, M. D'Angelo, Firenze 2011, pp. 101-139.

⁹⁹ TOMEUCCI, cit. pp. 75 e ss.

odî e suscitando le inimicizie, non più al Governo ed alla politica aveva rivolti gli animi di quelle genti, ma alla nazionalità ed agl'individui. Per tal cosa una fievole amicizia era surta con maggiore chiarezza tra la massa delle due nazioni, che anzi avversione ed antipatia chiamar si poteva. Ma i Demagoghi dell'una e dell'altra parte, congiunti già da tempo, in unità di pensamenti, ad altro le mire loro tenevano rivolte; e lungi dal distaccarsi, più strettamente si univano nei tenaci e perversi disegni¹⁰⁰.

L'idea di «nazionalità» sottolinea la radicalità degli slanci insurrezionali, ponendo al contempo l'accento sull'eterodirezione dei «demagoghi dell'una e dell'altra parte». La rivolta di Messina non si descrive con lo spontaneismo del «popolo in armi»¹⁰¹.

Il mancato innesco di un movimento insurrezionale generalizzato [è] anche la prova più eloquente delle divisioni interne alle opposizioni, in primo luogo tra coloro che *auspicano* un'improbabile apertura da parte della monarchia nell'accogliere alcune loro istanze e i sostenitori dell'insurrezione immediata¹⁰².

Chiaramente non vi è unità di intenti nella definizione degli scopi e l'anticipo proditorio dell'insorgenza messinese, a discapito di qualsivoglia anche minimo risultato della vicenda, ne è il sintomo più evidente e la causa primaria del fallimento. Le ispirazioni nazionali che connotano la rivolta sono fortemente ibridate da precipue spinte autonomiste¹⁰³. Il caso delle *élites* intellettuali messinesi in armi è legato alle

¹⁰⁰ G. MARULLI, *Avvenimenti di Napoli del 15 maggio 1848, ovvero cause - giornata in sé stessa - conseguenze*, Napoli 1849, pp. 11-12.

¹⁰¹ «Il riferimento – auspice Amari – al popolo in armi era riconducibile a un dispositivo retorico funzionale a una mobilitazione collettiva, in cui il tema della rivoluzione di popolo, interpretato attraverso una lettura spontaneista, rinviava alla costruzione di una mitografia condivisa dove l'unanimità della partecipazione si contrapponeva alla tesi della congiura». LA MANNA, cit., p. 9.

¹⁰² Ivi, p. 68.

¹⁰³ «Il quadro ordinamentale siciliano restò per tutta l'esperienza borbonica confuso e sfuocato, mentre nitida e persistente si rivelò la vocazione autonomista propria di questo popolo, che la monarchia tentò di arginare con energiche strategie di repres-

istanze di autoaffermazione della città, che si estrinsecano, si traspongono nel concetto – per taluni aspetti ancora astratto – di nazione italiana¹⁰⁴.

sione». A. CAPPUCCIO, «L'assoluta necessità» delle eccezioni: *Gran corti e procedure criminali tra norma e prassi nella Sicilia dei Borbone*, in Aa.Vv., *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, curr. F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 108, Giuffrè, Milano 2015, p. 322. Si aggiunga alle riflessioni di Antonio Cappuccio che vi è una commistione tra le spinte dell'indipendentismo siciliano e quelle proprie mazziniane. «La parte italiana voleva giovare del desiderio popolare d'indipendenza per farne valido strumento di rivoluzione; bramava reggimento repubblicano ed unione alle altre Province della penisola. La Giovine Italia non esisteva come setta in Sicilia, ed i suoi riti vi erano completamente sconosciuti, non così le dottrine; però nella comunione degli odi contro il governo napoletano le due parti si accordavano e confondevano mirabilmente». G. BIUNDI, *Di Giuseppe La Farina e del Risorgimento italiano dal 1815 al 1893. Memorie storico-biografiche seguite da illustrazioni e da documenti editi e inediti*, C. Clausen, Palermo-Torino 1893, vol. I, pp. 112-113.

¹⁰⁴ Antonio Cappuccio sottolinea l'evoluzione della «secolare causa dell'indipendenza» dell'isola pur dopo i compromessi necessari, attesi i vantaggi derivanti dal processo di Unificazione in accordo con «l'idea che la libertà dei siciliani potesse conciliarsi con un nuovo regime monarchico, purché rappresentativo del popolo», e la conseguente attiva partecipazione a esso da parte della classe dirigente siciliana nel suo *Tra Restaurazione e Risorgimento: la Sicilia per una nazione o una nazione per la Sicilia?*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, Anno LXXXIX, n. LXXXIX, Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano, Torino 2016, pp. 251-272. Anche Daniela Novarese affronta il tema dell'autonomia siciliana negata sia dopo la Restaurazione sia dopo l'Unificazione, evidenziando come la mancata considerazione delle peculiarità dell'isola abbia rappresentato una sorta di questione irrisolta e irrisolvibile sia sotto i Borbone sia sotto i Savoia, abbia successivamente concorso a sviluppare difficoltà e tensioni nel rapporto tra Sicilia e resto d'Italia, e come questo abbia infine inciso negativamente sulla sua crescita economica e sociale. Cfr. D. NOVARESE, *Perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della nazione italiana. Il Consiglio straordinario di Stato e l'autonomia negata*, in Aa.Vv., *Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset*, vol. II, Valencia 2007, pp. 307-314; D. NOVARESE, «Con un'Alleanza federativa, tanto i dritti delle due Nazioni Napolitana, e Siciliana, quanto quelli del trono, e della legittimità resteranno intatti». 1820-21: le riflessioni dell'abate Antonio Tognini, in Aa.Vv., 1821 *L'anno del destino. Le libertà negate, l'esplosione dell'indipendentismo e la fine dell'eurocentrismo*, curr. F. Mastroberti, D. Novarese, G. Pace Gravina, in *Ius Regni Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 16, Edizioni Scientifiche, Napoli 2022, pp. 311-324. Cfr. anche Enza Pelleriti che approfondisce le molteplici forme di «indipendenza» concepite dai gruppi dirigenti siciliani tra 1812 e 1821, ri-

L'idea di risorgimento nazionale era a Messina vissuta e interpretata come veicolo di piena legittimazione politica dell'autogoverno cittadino, entro cui dovevano trovare espressione e forza riconosciuta le nuove idee di progresso e di civiltà di cui si facevano garanti le élite della borghesia intellettuale e delle professioni liberali¹⁰⁵.

La crisi agricola persistente dal 1844¹⁰⁶, come la perdita dei privilegi di *città franca* a causa dell'imposizione di dazi doganali, che inficiano lo scambio non solo di merci, ma anche di relazioni con l'esterno, sono ragioni concrete, «anche se interpretate inizialmente solo, e forse male, da quel piccolo manipolo del 1° settembre»¹⁰⁷. Tuttavia, si ha come l'impressione che le rivendicazioni del 1° settembre, nella loro improvvisazione e scarsa organizzazione, prescindano consapevolmente da scopi politicamente immediati, collocandosi invece in una trasposizione ideale del conflitto, nel colpire attraverso la realtà delle armi e della violenza i simboli della vessazione del potere centrale (gli impiegati, le guardie doganali¹⁰⁸ e l'esercito).

L'assenza della trinacria – ma non quella dell'aquila nera – concordata con i rivoltosi di Reggio¹⁰⁹, non rende ancora materiale e reale il tricolore.

marcando la declinazione secondo matrici culturali e sociali diverse del condiviso slancio autonomista dell'Isola, in *L'idea di indipendenza siciliana nelle memorie dei protagonisti (1820-1821)*, in Aa.Vv., 1821 *L'anno del destino. Le libertà negate, l'esplosione dell'indipendentismo e la fine dell'eurocentrismo*, cur. F. Mastroberti, D. Novarese, G. Pace Gravina, in *Ius Regni Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 16, Edizioni Scientifiche, Napoli 2022, pp. 339-353.

¹⁰⁵ COCCO, CONSOLE, cit., p. 26.

¹⁰⁶ «È utile prima di ricordare gli avvenimenti del 1848, esaminare la crisi che colpì le campagne negli anni precedenti e che fu particolarmente acuta nel 1844 e nel 1847. [...] Eguale era la situazione in Sicilia: disoccupazione in provincia di Palermo; perdite gravi a Messina per i coltivatori di agrumi e di viti; miseria a Girgenti e a notto». A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 174-179.

¹⁰⁷ RESTIFO, *L'insorgenza*, cit., p. 25.

¹⁰⁸ «Le guardie ed altri impiegati Doganali che il 1° andante furono disarmati di loro posti di guardia da alcuni rivoltosi». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4, f. 20, Atti contro Luigi Micali e Letterio Russo da Messina. Fatto descritto dal facente funzioni di Commessario del re, Capitano Francesco Novi.

¹⁰⁹ «Per eliminare il concetto regionale». F. Guardione, *Il primo settembre*, cit.,

6. *L'Uomo di legge e il Commessario del Re. «Pronta sia la Giustizia punitrice dei malfattori»*

A reprimere ribalderie siffatte, e tali esacranti attentati dei malvaggi, ed assicurare la pace e la tranquillità pubblica, piacque al RE a cui tanto sta a cuore il comun bene, affidarmi l'Alter Ego, acciò i colpevoli con pronta pena paghino il fio delle loro scelleraggini, e purgata sia la società di esseri sì malefici¹¹⁰.

Lo Stato deve reagire a quella rivolta numericamente non pericolosa¹¹¹, ma simbolicamente ben più pregnante, e così il 3 settembre 1847 Ferdinando II decide di insignire dei poteri dell'*Alter-ego* il Maresciallo Salvatore (o Salvatore) Landi¹¹², già Commessario del Re nella pro-

pp. 40 e ss.; «e probabilmente in quell'occasione si aggiunse [...] l'impegno dei siciliani di entrare nella federazione italiana, del che fu prova anche l'adozione, da parte degli insorti di Messina, del tricolore italiano al posto dell'antica Trinacria». R. Romeo, *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1963, p. 129.

¹¹⁰ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Lettere del Maresciallo Landi, Proclama del Commessario del Re con l'Alter Ego, Messina 8 settembre 1847.

¹¹¹ «Non erano più che circa cinquanta, essendosi molti ritirati assai prima e al solo veder la resistenza della forza militare. [...] I fatti stessi per come li ho narrato dicono abbastanza che questi abitanti, non escluse le classi infime, furono totalmente alieni da ogni partecipazione all'attentato. - L'attaccamento dell'ordine e le buone disposizioni degli spiriti non poteano essere posti a miglior prova». Rapporto dell'Intendente di Messina sugli avvenimenti del 1° settembre. Messina, 9 settembre 1847, Ivi, Documenti, pp. VIII e ss.

¹¹² *Decreto col quale si accordano le facoltà dell'Alter - Ego al Maresciallo di Campo D. Salvatore Landi, per la repressione de'rivoltosi nella provincia di Messina.* «Napoli, 3 Settembre 1847. Ferdinando II. Per La Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro Ec. Ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.ec.ec. Onde provvedere alla tranquillità della provincia di Messina; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Art. 1 Accordiamo tutte le facoltà dell'Alter- Ego per la repressione de' rivoltosi al Maresciallo di Campo D. Salvatore Landi, 2. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e marina, ed il nostro Luogotenente generale ne ' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda,

vincia di Messina, che la memorialistica di parte liberale dipinge come «uomo fiero, adescato sempre dalle vendette e dal sangue»¹¹³.

Le commissioni militari vengono subito richiamate. Il fine appare scontato in quell'atmosfera che pretende una punizione, che esige che lo spirito pubblico ritorni tranquillo e che, per raggiungere tali obiettivi, deve avvenire con la speditezza e la prontezza proprie della giustizia militare.

1. Saranno stabilite delle Commissioni militari con le norme, ed istruzioni che saran date all'uopo, tenendo presenti le Leggi, e Regolamenti vari.

2. Essendo dovere di ogni buon suddito, e pacifico Messinese il detestare ogni macchinazione, o il palesare coloro, che a sì esecrando scopo mirano, io accetterò ed ascolterò tutti coloro, che lungi da ogni privato odio, e solo nell'interesse del pubblico bene vengono a palesarmi tutto ciò, che può perturbarlo. I loro nomi saranno sepolti negli arcani della Polizia, e proporzionata all'utile che avran dato, sarà la pronta ricompensa.

3. Esigo che i tribunali diano il più sollecito corso alle cause, la di cui decisione da essi dipende sotto il rapporto Criminale, affinché pronta sia la Giustizia punitrice dei malfattori ed i buoni siano rassicurati¹¹⁴.

I punti tradizionali del percorso verso l'ordine perduto si susseguono gli uni uguali agli altri nei proclami degli autorevoli custodi della saldezza dello stato. Anche il Maresciallo Landi pensa bene di definire, oltre il ricorso alle imperiture commissioni, il segreto della delazione e la premialità diretta.

Ma i messinesi non raccolgono gli inviti a collaborare. Si deve ricorrere direttamente all'«esemplare» repressione della giustizia milita-

Firmato, Ferdinando. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente int., del Consiglio de' Ministri Firmato, Marchese di Pietracatella». *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1847, pp. 71-72.

¹¹³ GUARDIONE, *Il primo settembre del 1847*, cit., pp. 60 e ss.

¹¹⁴ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Lettere del Maresciallo Landi. Proclama del Commessario del Re con l'Alter Ego, Messina 8 settembre 1847.

re. Questa premura di un immediato verdetto, di un rapido riscatto dello Stato non deve però tracimare nell'illegalità. E cosa sia più utile alla tranquillità di Messina non è chiaro, due vie si intrecciano e vengono sperimentate, mentre Ferdinando II sembra, sino al mese di novembre 1847, appoggiare entrambe: l'arbitrio di Landi e la scienza di Vignali, permanendo tuttavia a ignorare le esigenze di riforme organiche e strutturali, che possano finalmente trascendere il contingente per il lungo periodo¹¹⁵.

Il confronto di carteggi riservati del Commissario e del Procuratore generale, che sembrano dialogare animatamente – ma per interposta persona – è oltremodo emblematico e consente l'analisi ravvicinata del conflitto senza requie dei due ruoli e dei poteri che essi rappresentano.

Lodevole sotto ogni rapporto fu la condotta di Landi in Messina, specialmente dopo il movimento sedizioso del 1.º settembre. Rivestito di alti poteri, manifestava con l'usata sua franchezza al governo la necessità di premunirsi contro nuovi tentativi, e sorvegliava la processura a carico degli imputati, affidandosi alla integrità di un giudice delegato per quella istruzione. Non fu però felice nel raggiungerne i risultati: operava contro la lealtà de' suoi desideri la corruzione di parecchi agenti del governo divenuti ligi de' motori del pensiero rivoluzionario. [...] Un magistrato sleale destramente richiamava a sé l'accennata processura, per salvarne gl'implicati. Per la maliziosa orditura di quella tela, la insurrezione si qualificò come una gradassata, od un movimento di pochi controbandieri; perloché il credulo luogotenente, caduto nella rete, facevasi senza critica a ripetere e riferire, essere indispensabile pel bene di Messina rimuoversi da quel comando il generale Landi. Così l'innominato magistrato, aggiungendo a' precedenti meriti novelli allo-

¹¹⁵ «Il quadro della situazione siciliana presentava dunque, un governo napoletano in affannoso stato di guerra contro una società in preda ai baroni e ai briganti. Ferdinando II, seguendo la linea adottata per il continente, praticò una politica interventista e decisionista preferendola a quella di riforme organiche e strutturali. Gli effetti, come testimoniato dagli eventi del 1848, che ancora videro protagonista la Sicilia, furono evidentemente controproducenti». MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., pp. 284 e ss.

ri, veniva all'epoca del maggior fermento de' rivolgimenti di Napoli elevato sullo scudo della rivoluzione alla sublime carica di ministro¹¹⁶.

Queste parole, chiaramente aderenti alle visioni governative, risalgono al 1852, segno che la contrapposizione tra i due protagonisti non è affatto segreta. Il contenuto è piuttosto celebrativo dell'operato dell'"uomo del re" incarnato da Landi posto in un "naturale" raffronto con l'«innominato magistrato», che altri non è che Vignali, "macchiatosi" ulteriormente ricoprendo la carica di ministro di Grazia e Giustizia nel breve governo Troya, nell'effimera primavera costituzionale del regno¹¹⁷. Un affare non del tutto riservato se oggetto di pubblicazione nel 1852. Lo zelo profuso nelle indagini da parte di Vignali – cui pone termine solo uno dei frequenti atti di clemenza del sovrano¹¹⁸ – è visto, in ragione anche dell'evoluzione degli eventi e del ruolo del Procuratore generale, come mero sintomo di debolezza del potere giudiziario rispetto alla prontezza della giustizia militare.

Questo Sig. Procuratore Generale togliendo la istruzione al detto Giudice per l'enunciata processura l'ha richiamata presso di sè col fine per come dicesi, di affievolirne la prova, e quindi formarsi un partito

¹¹⁶ G.G. ROSSI, *Storia de' rivolgimenti politici nelle due Sicilie, dal 1847 al 1850*, Vol II, Napoli 1852, p. 3.

¹¹⁷ *Decreto contenente la nomina di diversi Ministri Segretarii di Stato*. Napoli, 3 Aprile 1848. Ferdinando II Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. ART. 1. Nominiamo nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri il Marchese D. Luigi Dragonetti, il quale sarà provvisoriamente incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici. Nominiamo nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia l'attuale coadiutore al Ministro degli affari ecclesiastici D. Giovanni Vignali, e lo incarichiamo provvisoriamente del portafoglio del Ministero dell'interno. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, 1848, I semestre, pp. 186-187.

¹¹⁸ «La grazia, lungi dall'essere uno strumento eccezionale di intervento negli affari giudiziari, appare un'istituzione consolidata e regolarmente funzionante come un vero e proprio tribunale: si può perciò ben comprendere il risentimento della magistratura [...] che si vedeva costretta applicando le leggi a rendersi odiosa agli occhi del popolo per far meglio risaltare la magnanimità del sovrano dispensatore di grazie». MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio*, cit., p. 292.

nella plebe che pare sperare in Lui. Io non ho creduto dare veruna disposizione ma stimo indispensabile rivolgermi alla Maestà Vostra pregandola degnarsi disporre che la istruzione della processura ritornasse nelle mani del Giudice Istruttore, misura che nello stato attuale si rende troppo necessaria, e che io imploro dalla Maestà Vostra: in diverso caso, non si potrà mai giungere allo scopo¹¹⁹.

Landi crede opportuno detenere il controllo dell'intero svolgimento della fase istruttoria dei processi, deve semplicemente raccogliere quanto più celermente prove sufficienti per i fini, che sono propri della giustizia militare e, soprattutto, dell'*Alter-ego*. L'aver invece Vignali assunto il ruolo di giudice istruttore impone al Commissario di rivolgersi direttamente al Re, al fine di dirimere con maggior autorevolezza la questione. È sua intenzione giungere allo «scopo», e realizzare concretamente quei vantaggi insiti nelle *processure* militari. Il Maresciallo, dinanzi a questa invasione di campo, decide di rivolgersi senza intermediari all'«uomo di legge».

Sig. Procuratore Generale

Avendo richiamato presso lei la istruzione del processo pel triste avvenuto del 1° stante, che con tanta alacrità, zelo, e fedeltà veniva spinta innanzi dal Giudice Istruttore che era chiamato dalla legge, e perché ella si è permessa di spargere delle vociferazioni che già circolano per questa città che mal si convengono nelle attuali circostanze, e che mal si addicono ad un alto funzionario, qual ella è, di S.M. il Re N.S., io avrei già donato, in forza delle alte facoltà concessemi dare delle disposizioni a carico di lei, ma mi limito ora solamente ad ordinarle di sospendere qualunque operazione, e di passare gli atti al citato Giudice Istruttore onde questi prosiegua le sue operazioni, riservandomi di provvedervi a tempo più opportuno, ingiungendole parimenti che qualunque rapporto che possa aver relazione alla circostanza è a me che deve rassegnarlo, onde renderne informata S.M. il Re D.G.

¹¹⁹ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021 Avvenimenti diversi in Sicilia 1847. Lettere del maresciallo di campo Salvatore Landi Commissario del Re con *Alter-Ego*, settembre 1847 - novembre 1847. Lettera datata 11 settembre 1847, a Sua real maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie.

come la incarico di praticare per quelli che trovasi già di avere inoltrati.¹²⁰

Manifestamente il commissario compie il proprio esercizio di potere: è stato investito dell'*Alter-ego* e l'“uomo di legge” non può e non deve ignorarlo. Il Procuratore generale, pur non apprezzando affatto il rimprovero, non demorde, tratteggia una sorta di atto di sottomissione, giungendo a «pregare» il maresciallo di lasciargli portare innanzi personalmente l'esame delle prove e l'interrogatorio degli accusati in quell'anomalo processo d'eccezione.

L'ho pregato a non opporre ostacolo alla istruzione col negarmi gli atti, ed i reperti, e col non mettere alla mia dipendenza que' detenuti che debbono interrogarsi, ed espormi ad atti di affronto¹²¹.

Queste le parole di Vignali al ministro della Giustizia, la contrapposizione con la componente marziale della Commissione è evidente. La presenza ingombrante del Procuratore è vista evidentemente come un elemento dissonante e soprattutto estraneo alla compagine inquirente e giudicante dell'organo militare, sino a essere destinatario di cartelli di dubbia origine, ma che gettano la giusta dose di discredito sul suo operato.

Lo vegga l'E.V. come si insulta in iscritto un funzionario che non ha altro torto meno l'essere inflessibile nello adempimento dei doveri. Que' due tristi (e ritengo che sono essi) onde ispirare diffidenza nell'animo del commissario del Re, e mettermi da parte, gli hanno fatto giungere un cartello che si dice affisso in cui era scritto “Viva Vignali, liberatore della patria”. Che bassa calunnia! Quale orrendo intrigo! [...] Non crede utile l'E.V. avvertire il Commissario del Re che il giudizio deve spingersi sulla istruzione regolare; che questa deve compiarsi da me...? Ho fatto tutto quanto di tutto ho avvertito l'E.V..

¹²⁰ APPI, *parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina li 15 settembre 1847 Commissario del Re con l'*Alter-ego* al Procuratore generale del Re (copia).

¹²¹ Ivi, lettera del 16 settembre 1847 al Ministro di Grazia e Giustizia.

L'interessante si è che S.M. sappia tutto, affinché non si addebiti a me né ritardo né irregolarità nel procedimento¹²².

«Il giudizio deve spingersi sull'istruzione regolare»: un ossimoro netto con l'eccezionalità della natura della Commissione. Vignali, pur colpito dal contenuto dei cartelli, non intende abdicare a favore di colui che Landi propone come un magistrato maggiormente in sintonia con le proprie idee, probabilmente più malleabile e più adatto allo scopo dell'esempio immediato della forza dello Stato, e di chi lo rappresenta. Il ministro Nicola Parisio¹²³ interviene anche con una nota di chiarimenti, valevole per le commissioni militari e, nel caso di specie, per quelle sedenti in Reggio e Messina.

D'altra parte è noto che in ogni commissione interviene un uomo di legge che è procuratore generale della Corte criminale che deve dare il suo avviso e che adesso deve aver la fiducia de' componenti la commissione. Si ricordi pure che si è avvertito a Reggio ed a Messina che l'istruzione de' processi debba esser diretta ed anche compilata dal Procuratore generale del Re¹²⁴.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ «Ministro segretario di Stato di Grazia e Giustizia, [dal] 16 febbraio 1831 su indicazione del precedente titolare di quel dicastero, Donato Tommasi, che aveva assunto la carica di presidente del Consiglio dei ministri *ad interim*. Parisio rimase a capo di quel ministero per quasi diciassette anni, prendendo parte ai gabinetti guidati da Carlo Avarna di Gualtieri, da Girolamo Ruffo e da Giuseppe Ceva Grimaldi di Pietracatella; dal 1832 assolveva le funzioni di ministro di Polizia generale nei periodi di assenza del titolare. [...] Benché il periodo in cui fu al governo fosse caratterizzato da una notevole instabilità, legata ai fermenti politici e ai numerosi tentativi insurrezionali, Parisio cercò spesso di mostrarsi clemente, concedendo grazie o riduzioni di pena a diversi condannati per motivi politici. Un simile atteggiamento tenne anche negli ultimi mesi del 1847 e all'inizio dell'anno successivo, quando i segnali di una prossima sollevazione si moltiplicavano. Lo scoppio dei moti a Palermo e a Napoli costrinse alle dimissioni l'intero governo guidato da Ceva Grimaldi, il 27 gennaio 1848, per lasciare spazio a un nuovo gabinetto meno ostile alle istanze costituzionali, in cui il portafoglio della giustizia fu affidato a Cesidio Buonanni». D. CECERE, *Nicola Parisio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Treccani online 2014.

¹²⁴ AB, *Affari diversi di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi di Sicilia del 1847, Lettere del Ministro di Grazia e Giustizia Parisio, Memorandum 21 settembre 1847».

Il Maresciallo deve adeguarsi: non può decidere chi deve presiedere all'istruzione del processo, e non può decidere in base a simpatie personali. Il Procuratore è Vignali e non è possibile sostituirlo. Il Commissario prosegue tuttavia a deplorare l'impossibilità di procedere a rappresentare «l'esempio»¹²⁵, in una sovrapposizione fra la concretezza dell'esecuzione di una condanna rispetto all'astrattezza del concetto di giustizia, perseguito invece dal Procuratore.

È ormai tempo che il monarca mio diletteissimo squarci il velo, io fra i morti, e feriti non vidi, che solo soldati non ne erano, né togati né avvocati né altri impiegati, sono allarmato, un piccolo aumento del personale de' soldati giacché ora, è tempo di affezionarsela et accrescerne l'entusiasmo, e purgarla da qualche soggetto cattivo, se mai vi fosse, dimetto tutti di questa polizia, traslochi subito subito il Procuratore generale, se non ama maggiori sconcezze¹²⁶.

Il bilancio delle vittime della rivolta di parte governativa riguarda esclusivamente il corpo militare: cinque soldati morti e quattordici feriti¹²⁷. L'allusione, fatta da Landi all'assenza dei giuristi, è una chiara metafora dell'inaffidabilità e dell'inutilità del magistrato, poiché non ha messo in gioco la propria vita per salvaguardare la pubblica tranquillità. Quindi «traslochi subito». La frattura anche personale tra l'«uomo del re» e l'«uomo di legge» è evidente: non cela affatto il Maresciallo le proprie antipatie, per quanto poi chieda inutilmente la distruzione dell'accorata missiva per non subire ulteriori «persecuzioni»¹²⁸. Ma l'inviso Procuratore è comunque pienamente cosciente

D. Cecere, *Nicola Parisio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Volume 81, Treccani online 2014.

¹²⁵ «Osservata poscia una certa lentezza nell'andamento della Processura, di questo mi doleva, giacché in questi casi giudicavo che la pronta meritata pena era utilissima per l'esempio». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti di Sicilia del 1847, Lettere del Maresciallo Landi al Ministro Segretario di Stato, Messina 24 settembre 1847.

¹²⁶ Ivi, lettera del Maresciallo Landi all'Intendente Parisi del 19 settembre 1847.

¹²⁷ ASMe, *Magistrature speciali*, b. 6, f. 69, Atti relativi all'atto criminoso commesso nel seno di questa città da una mano di sconsigliati nel dì 1° corrente che ivi rimasero feriti.

¹²⁸ «Vi prego lacerare il foglio, onde non farmi avere indirettamente altre persecu-

dell'«odio spiegato». L'*Alter-ego* avrebbe desiderato un compagno d'arme togato, che fosse «suo», e ha ricevuto in cambio un “uomo di legge” troppo corrispondente al ruolo ricoperto¹²⁹.

6. «La causa del Re è la causa della giustizia»

La Processura, dal momento in cui questo Signor Procuratore Generale la richiamò dal Giudice Istruttore, è stata, ed è presso il detto Magistrato¹³⁰.

L'istruttoria, relativa a tutti coloro che sono stati coinvolti nella vicenda, o, meglio, a coloro che sono stati arrestati ora dal potere militare ora dalla polizia, rimane quindi saldamente nelle mani del procuratore, che non ha ancora intenzione di desistere. Il testo dell'unica sentenza che verrà emessa dalla Commissione militare per gli eventi del 1° settembre 1847 stona con la dovuta sommarietà del giudizio, lo si potrebbe definire quasi equivoco, laddove irroga la condanna a morte da eseguirsi nell'arco di 24 ore e manifesta al contempo la necessità di un ulteriore supplemento di indagini. L'esemplarità invocata dal Commissario del Re è un'opera solo parzialmente compiuta.

Tre sono i protagonisti di questa vicenda giudiziaria: Don Giovan-

zioni, e se vi riuscirà supplicatelo onde mi facesse la grazia, che ad altri ha già accordato di farmi godere il soldo». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, lettera del Maresciallo Landi all'Intendente Parisi del 19 settembre 1847.

¹²⁹ «L'odio poi spiegato verso di me deriva da che, avvenuto lo attentato, egli mi disse che avrei dovuto esser suo, e che non dubitava della mia amicizia. Io non posi mente a tal discorso, ma i fatti posteriori me ne hanno spiegato il senso. Avrebbe voluto che io gli avessi prestato mano in tutte le sue determinazioni illegali, ed arbitrarie; altronde voleva il mio concorso da che non ignora quale sia la fiducia che il pubblico ha in me, e quale la benevolenza che mi circonda». APPI, *Appendice, parte II*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 10 settembre 1847 al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹³⁰ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi di Sicilia del 1847, Lettera del Maresciallo Landi, Messina 19 settembre 1847, a S.E. il Marchese di Pietracatella, Consigliere Ministro di Stato Presidente interim del Consiglio dei Ministri.

ni Krymj, un sacerdote di 55 anni, Giuseppe Sciva, un calzolaio di 27, e Giuseppe Pulvirenti, pastaio di 45. Le accuse dei primi due sono identiche: avrebbero «fatto parte delle bande dei rivoltosi, che nelle ore pomeridiane del 1 ° settembre percorsero a mano armata la Città, battendosi contro la truppa del Re, e portando con essi delle bandiere tricolorate, per distruggere, e cambiare il Governo del Re Nostro Signore ed eccitando i sudditi del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale, gridando viva Pio IX e la libertà»¹³¹. Sono sottolineati elementi simbolici inequivocabili, oltre l'affiancare il nome del pontefice al sostantivo libertà, quello che definisce maggiormente la sedizione sono le «bandiere tricolorate»¹³².

Tutte le prove sono raccolte con una certa scrupolosità, la colpevolezza deve essere concretamente dimostrata e con tutti i mezzi che possono concedere la certezza dell'identità del criminale. Vignali mantiene intatta la propria fama di uomo zelante, ricorrendo in più di un'occasione al mezzo del confronto tra testimoni e accusato, quando «designato imperfettamente nelle dichiarazioni», perché si possa realizzare un riconoscimento diretto e tangibile. Si usa lo stesso metodo con Krymj e con Sciva: una descrizione accurata dell'«affronto»¹³³ vie-

¹³¹ «Se il pubblico poté accogliere con entusiasmo e fiducia l'immagine di un papa liberale e favorevole al movimento patriottico fu per le esigenze di conciliazione tra cattolicesimo e modernità [...] ma fu anche grazie alla spregiudicatezza dimostrata da molti liberali da varie parti della penisola che – a vari livelli di adesione al mito di Pio IX – si associarono stabilmente la sua figura, i suoi atti di governo [...] e le ricorrenze del suo pontificato». G.L. FRUCI, A. PETRIZZO, *Risorgimento di massa (1846-1849)*, in Aa.Vv., *Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini*, cur. A.M. Banti, Laterza, Bari 2010, p. 171.

¹³² «Passando per il piano quella carrozza que' faziosi gli mostrarono una bandiera in cui da una parte vi era dipinta un'aquila, e dall'altra una croce con due colori». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 3, f. 17, Atti contro D. Giovanni Krjmy sacerdote, imputato di cospirazione per oggetto di distruggere e di cambiare il governo.

¹³³ Articolo 94 delle Leggi della procedura ne' giudizi penali Codice per lo Regno delle due Sicilie, parte IV, 1819 «L'affronto è l'atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro.», p. 28.

Giacomo Pace Gravina si sofferma sulle origini di tale mezzo istruttorio: la «ricognizione delle persone», artt. 195 e ss. dello *Statuto Penale militare*, «riproduce alla lettera quello reattivo agli artt. 211 e ss. del Codice Romagnosi [*Codice di procedura*

ne riportata negli atti relativi al primo, che vediamo confuso ad arte tra altri sacerdoti acconciati in egual modo¹³⁴; essendo allo stato perduti i relativi atti istruttori, nulla riusciamo invece ad apprendere del confronto attuato per il riconoscimento del secondo, se non ciò che promana esclusivamente dal testo della sentenza, in cui il mezzo probatorio è citato ma non descritto.

L'accusa nei confronti del sacerdote si basa principalmente su una serie di sospetti connessi allo strano arresto in abiti laici e armato di «lungo coltello»¹³⁵ e alla sua non illibata fedina penale: Krjmy è già noto per il suo passato carbonaro, condannato a morte e poi all'ergastolo nel 1827 e infine graziato¹³⁶, «un grave errore di sottovalutazione da parte delle autorità borboniche»¹³⁷.

Non può quindi essere un caso che si trovasse nel largo del duomo della città, epicentro dei tumulti. A nulla vale che in quel luogo abbia

penale del Regno Italico del 1807], mentre l'istituto è indicato come «Atto di affronto» nella *Ordinanza* del 1789 e nel *Regolamento* del 1808 [di matrice giuseppina] e nelle *Leggi di Procedura ne' giudizi penali del 1819*. PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola*, cit., pp. 25-27.

¹³⁴ «Abbiamo fatto estrarre dalle prigioni l'imputato Crimi libero e sciolto da ogni legame e fattolo condurre nella camera degli esami lo abbiamo fatto riunire ad altre persone del ceto de' sacerdoti approssimativamente a lui consimili al numero di tre». Ivi, confronto tra Krjmy e i testimoni Giuseppe Alfio e Salvatore Lanza.

¹³⁵ «Non era vestito con gli abiti suoi propri da sacerdote ma con altri mentiti per nascondere la sua persona, circostanze che han fatto supporre essere egli uno di quegli individui che han fatto parte degli avvenimenti del primo settembre 1847 in questa città». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 3, f. 17, Atti contro D. Giovanni Krjmy. 9 settembre 1847. Primo interrogatorio di don Giovanni Krymj.

¹³⁶ «E dalla fede di perquisizione letta, e messa a calcolo nella pubblica discussione, si scorse macchiato di diversi reati, per implicità di falso, per imputazione di furto, e per condanna di morte col laccio sulle forche, come capo di associazione settaria, che la innata clemenza del Re commutò nell'Ergastolo con Decreto del 31 marzo 1837, e quindi a ferri, ed in ultimo a libertà». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Lettere del Maresciallo Landi, Sentenza a stampa allegata alla lettera del 4 ottobre 1847. A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie e mio Augusto Padrone.

¹³⁷ A. BAGLIO, *Il ruolo dell'abate Giovanni Crimi agli albori del Risorgimento italiano*, in Aa.Vv., 1821 *L'anno del destino. Le libertà negate, l'esplosione dell'indipendentismo e la fine dell'eurocentrismo*, cur. F. Mastroberti, D. Novarese, G. Pace Gravina, in *Ius Regni Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*, n. 16, Edizioni Scientifiche, Napoli 2022, p. 264.

salvato un gendarme con il suo intervento, anzi quel gesto ne certifica il riconoscimento definitivo come membro effettivo delle bande armate¹³⁸, pur essendo sprovvisto dei simboli di appartenenza dei rivoltosi. Nessuno dei testimoni, nel descriverlo, gli attribuisce infatti l'esibizione di coccarde o lo vede sventolare stendardi, eppure tutto lo indica come partecipe attivo e frequentatore pregresso dei circoli dei fuorbanditi¹³⁹.

«Tanto il Krymj che lo Sciva [so]no de' tristissimi»¹⁴⁰, nondimeno entrambi negano di aver preso parte all'insorgenza, ed entrambi vengono condannati a morte. Dell'unico che sarà giustiziato, ossia Giuseppe Sciva, si sa che è stato arrestato all'indomani del famigerato «dopopranzo» e dai documenti raccolti da Guardione in una lettera dell'intendente Parisi al Luogotenente in Sicilia si ricava che ha tentato di fornire una salvifica confessione *in extremis* all'*Alter-ego*¹⁴¹, il quale non avendo tratto alcun elemento nuovo o utile alla vicenda ha proce-

¹³⁸ «Erano da circa cento parte armati con fucili ed altre armi, e parte con bastoni aveano multi de' cappelli in testa cosiddetti piripelli che portavano in modo da non potere essere riconosciuti, e vi era tra questi un prete vestito con un soprabito color di tabacco da monaco lungo quasi ai piedi, ed in testa un cappello a tre punte. Era armato di un fucile militare con baionetta, ed una giberna che prese probabilmente nel mio forte, e stava accanto ad un giovane, che portava una bandiera attaccata ad un'asta in cui vi era dipinta un'aquila nera». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4, f. 20, Atti contro Luigi Micali e Letterio Russo da Messina. 17 settembre 1847, esame del testimone Giovanni Giunta, capoporto.

¹³⁹ Krjmy si reca nella bottega di uno dei destinatari della lista preparatoria di fuorbando, don Francesco Saccà, orefice. Si giustifica asserendo di aver venduto dell'argenteria e che quindi si è recato presso l'orefice due volte, affinché si valutasse la merce e successivamente per il pagamento, motivi che esulano da qualsivoglia riunione del comitato direttivo insurrezionale. ASMe, *Magistrature speciali*, B. 3, f. 17, Atti contro don Giovanni Krjmy. 18 settembre 1847, secondo interrogatorio a carico di don Giovanni Krjmy.

¹⁴⁰ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Sentenza a stampa allegata alla lettera del 4 ottobre 1847. A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie e mio Augusto Padrone.

¹⁴¹ «Lo Sciva era stato col fatto condotto alla presenza del sig. Commessario del Re, e dalle sue delazioni, per quanto mi abbia potuto sapere non si è ricavato alcun che di troppo rilevante, non avendo palesato che nomi conosciuti di coloro che già veggonsi consegnati su la lista preparatoria di fuorbando». F. Guardione, *Il primo settembre*, cit., *Documenti*, pp. XXXIX- XL.

duto a confermare la condanna a morte «col terzo grado di pubblico esempio».

Ecco il diretto corollario del crimine di lesa maestà¹⁴², il condannato deve portarsi «nel luogo dell'esecuzione a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto»¹⁴³. La visione che si promana dalla liturgia codificata è la nullificazione di colui che è stato giudicato colpevole del più atroce dei misfatti, il drappo nero ne conferma quell'oscurità, che ancora accomuna il *peccatum* all'offesa criminosa recata a un sovrano terreno ma pur sempre *dei gratia*, i piedi nudi fanno parte dell'iconografia dell'empio, che solo la morte può redimere e il cui viso è ricoperto, perché la sua immagine e le sue espressioni non siano rammentate e tramandate dalla pubblica piazza.

L'«esempio» ha un impatto visivo meno violento rispetto alla pubblica espiatione della pena di antico regime, ma è pur sempre significativo del castigo pubblico e di quella che è la verità altrettanto pubblica del crimine¹⁴⁴. Dinanzi alla riconferma della pena capitale, dopo quella delazione durata tre ore, Sciva ritratta e confida

al cappellano della R. Cittadella, uomo di conosciuta morale e probità, nulla esservi di vero nelle sue dichiarazioni, le quali egli *dice* averle fatte per amor della vita, ed ora *smentisce* in sua coscienza per non portar questa colpa innanzi l'Altissimo¹⁴⁵.

¹⁴² Viene citato l'articolo 123 delle leggi penali del codice per lo Regno delle due Sicilie: «È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte, e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato, o la cospirazione, che abbia per oggetto, o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi, e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.» *Codice per lo Regno delle due Sicilie. Parte Seconda. Le Leggi Penali*, Napoli 1819, p. 30.

¹⁴³ Articolo 5, terzo capoverso: «La pena di morte si esegue colla fucilazione quando la condanna sia fatta da una Commissione militare, o da' Consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo Statuto penale militare». Articolo 6: «La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio». Ivi, pp. 2-3.

¹⁴⁴ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 2014., p. 14 (ebook).

¹⁴⁵ GUARDIONE, *Il primo settembre*, cit., Documenti, Lettera del 4 ottobre 1847 dell'Intendente Comm. Parisi al Luogotenente generale di Sua Maestà in Palermo, pp.

Il plotone di esecuzione agisce, ma il Maresciallo non ottiene nulla di utile alla propria causa attraverso questa dimostrazione di inflessibilità offerta alla piazza messinese, che durante la prolungata attesa crede di potere assistere invece alla concessione della grazia reale¹⁴⁶.

Non è pronunciata condanna alcuna per Giuseppe Pulvirenti, l'ultimo accusato «di avere attentato di distruggere, e di cambiare il Governo, avendo tirato due fucilate contro la Truppa, che si batteva alle Quattro Fontane coi rivoltosi, da dentro la di lui bottega, con una delle quali uccise il Cacciatore del 3° di linea Giovanni Ruggiero»¹⁴⁷.

Viene sottoposto a interrogatorio dal capitano Novi, braccio destro di Landi. La versione degli eventi è la stessa, anche quando a porre le domande è il Procuratore del Re: due fucili sono stati ritrovati nell'abitazione, uno inutilizzato da tempo, l'altro, secondo l'accusa responsabile della morte di uno dei cacciatori nella notte dell'insorgenza, è stato «sparato» da poco perché utilizzato il giorno prima in campagna¹⁴⁸.

L'istruttoria ordinata da Vignali è scrupolosa, si dispone una perizia tecnica e non si ottengono conferme, bensì ulteriore vaghezza, perché quel fucile ha sì sparato, come non ha mai nascosto l'accusato stesso, ma non è assolutamente certificabile il giorno in cui lo avrebbe fat-

XXXIX- XL.

¹⁴⁶ «Tutti questi accidenti che si frammezzavano non potevano non imprimere negli animi un qualche effetto, e per vero malgrado che all'udirsi della sentenza l'universale ne avea ammirata la giustizia, pure al vociferarsi la grazia fu notata in tutti una gioia, ma quel sentimento cancellavasi come svaniva e mutavasi la novella», *Ibidem*.

¹⁴⁷ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Sentenza a stampa allegata alla lettera del 4 ottobre 1847. A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie e mio Augusto Padrone.

¹⁴⁸ «Dell'altro che serviva per me, ne feci uso la mattina del giorno 31 Agosto scorso, in occasione che andai al mulino, e per via tirai diversi colpi ad uccelli e non potei continuare a spararlo perché era sporco. Tornato a casa dopo mezzogiorno, mi diedi la premura di lavarlo, e pulirmelo dinanzi alla mi bottega, lo rimontai senza caricarlo, e lo riposi nella sua borsa, e da quel momento non fu affatto toccato se nonché la notte del Primo andante mese quando fui assicurato con l'altro dai militari, che mi arrestarono». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4., f. 26. Atti contro Giuseppe Pulvirenti. Interrogatorio dell'accusato del 23 settembre 1847, espletato dal Procuratore del Re.

to¹⁴⁹. I testimoni oculari risultano essere piuttosto imprecisi: chi ha visto una nuvola di fumo innalzarsi sino alla bottega dell'accusato, chi ha scorto un'ombra sparare e rinserrarsi nell'abitazione di Pulvirenti, e si specifica anche che l'attacco è avvenuto alle spalle¹⁵⁰; quindi, risulta alquanto difficoltoso credere alla versione dell'uomo che spara e fa il proprio ingresso in casa dell'accusato. Quel che è indiscusso è che nessuno può asserire di aver visto il viso del pastaio con certezza tra i rivoltosi, l'accusa non vanta alcuna solida base.

Se per Krymj e Sciva il riconoscimento visivo è perfezionato, nel caso di Pulvirenti non lo è affatto e non consente una rapida conclusione del procedimento ancora di fatto privo di prove concrete.

Non si puote con serenità di coscienza diffinirlo l'autore del misfatto senza un maggiore schiarimento di pruove, nella mancanza di testimoni di vista¹⁵¹.

¹⁴⁹ «Che un fucile lavato e dopo sparato può benissimo nel corso di 26 giorni, e nell'interno della canna e della piastrina, più del cilindro destinato a ricevere il tubetto fulminante subire un grado di ossidazione, a meno che, dopo partito il colpo, non sia stato accuratamente pulito e preservato da un anti ossido». Ivi, Risultamenti della perizia operata sul fucile ritrovato nella casa dell'accusato il primo settembre del 1847.

¹⁵⁰ «Signore in quel dopopranzo colpi di archibugio che io vidi che proveniva dalla bottega, ove abita il pastaio di rimpetto al seminario, che fu vibrata da un uomo che io non conobbi, che dopo avere scaricata l'arma si ritirò nella bottega e chiuse la porta la quale operazione era stata fatta precedentemente ma il primo colpo era andato in fallo. Io avvertii il mio capitano che noi eravamo aggrediti alle spalle, e che si tiravano delle fucilate dalle botteghe per cui ci venne ordinato di ritirarci dietro il palazzo arcivescovile ed il ferito venne trasportato al quartiere. Io assicurai Generale che le fucilate venivano dalla bottega del pastaio e che dovettero essere vibrare da lui o da altra persona, non potendo pensare che ne sia stato l'autore perché non conobbi [...] Io vidi il fumo dinanzi alla bottega del pastaio, che abita dirimpetto al Seminario, che saliva in alto e subito intesi lamentare il cacciatore Ruggiero che era stato ferito, ma non rimarcai che tale fucilata sia uscita dalla porta del pastaio istesso [...] in quel trambusto io nulla vidi, né so donde e da chi gli siata vibrata ». Ivi, testimonianze di Mario Palumbo, Carmelo Di Blasio e Luigi Nuzzari tutti facenti parte della truppa e vicini al soldato Ruggiero quando fu colpito mortalmente.

¹⁵¹ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1022, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Lettere del Maresciallo Landi, Sentenza a stampa allegata alla lettera del 4 ottobre 1847. A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie e mio Augusto Padrone.

Se le due prime condanne a morte sono deliberate all'unanimità, per Pulvirenti la commissione si spacca, quattro voti su due stabiliscono che «a seconda il parere dell'uomo di legge e difformemente dalle conclusioni del Commissario del Re [...] Non consta abbastanza che Giuseppe Pulvirenti abbia commesso il misfatto. [...] nel termine improrogabile di venti giorni si applichi la Commissione a raccogliere altre prove che possano sviluppare la verità nell'interesse della Giustizia»¹⁵². Questa prevalenza del parere di Vignali inasprisce ancor di più i rapporti col Maresciallo, che riesce a giustiziare Sciva, ma deve attendere l'autorizzazione di un collegio di prelati per eseguire la condanna di Krymj che, sebbene rivoltoso e recidivo acclarato, è comunque un prete e quindi destinatario dei dettami del concordato tra il trono delle due Sicilie e la chiesa di Roma¹⁵³. Il cardinale arcivescovo, cui è fatta richiesta di esaminare la vicenda del sacerdote restituirà la sentenza a Landi, adducendo di non essere «facultato» in tal senso e che «deve essere rimessa all'ordinario dal Governo»¹⁵⁴. La questione non verrà

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ *Legge portante delle disposizioni per la degradazione degli ecclesiastici condannati all'ultimo supplizio, e varie altre discipline a 'medesimi relative*. Articolo 5 «Il Governo non domanderà a 'Vescovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutti i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso alla giustizia, all'atto della degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a SUA MAESTA'. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente a 'documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di SUA MAESTA' rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi con facoltà apostolica approvata da SUA SANTITA' sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su 'rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perché proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a SUA MAESTA' raccomandando il condannato alla clemenza sovrana». *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Anno 1839, pp. 100 e ss.

¹⁵⁴ ASMe, *Magistrature speciali*, b. 3, f. 17, Atti contro Giovanni Krymj. Il Maresciallo Landi comunica la risposta del Cardinale Arcivescovo di Messina, 18 ottobre 1847.

mai trattata, consentendo a Krymj di prendere parte attiva, più che nell'insorgenza del 1° settembre, alla rivoluzione siciliana del Quarantotto¹⁵⁵.

7. *La missione di condannare*

Il 14 ottobre, nel pieno del prosieguo delle indagini sul caso Pulvirenti, Vignali invia ben quattro riservate a Nicola Parisio.

L'Aiutante di piazza, Capitano Novi, Commessario del Re presso la Commissione militare, è solito, nel caffè de' Nobili, esprimersi in pubblico, a mio riguardo con termini non solo sconvenevoli, ma denigranti altresì la mia opinione; dice che io parteggio pe' messinesi; che non intendo far processi; che mi lascio corrompere; e simili cose che arrossisco ripeterle. [...] Si richiami all'ordine questo insolente ufficiale il quale arde d'ira e di dispetto, sa che il mio contegno e la mia imperturbabilità han deluse le sue speranze ch'egli con altri avea concepito di veder migliorati i propri interessi. L'E.V. Ha già inteso tutto. E qui mi permetto prevenire V.E. che se vorrà dirigersi in proposito al Sig. Maresciallo, si perderà e carta e tempo, da che il Novi è l'eco delle sue voci, e l'esecuzione delle opere sue. Converrà scegliere altro mezzo che questo non sia¹⁵⁶.

Collaboratore stretto di Landi, Novi intende lo scrupolo e l'accuratezza nelle indagini da parte del Procuratore come un ostacolo sedizioso, una netta contraddizione con la ragione stessa di un proce-

¹⁵⁵ «Scoppiata la rivoluzione del '48, il 30 gennaio il K. uscì di prigione e corse a combattere contro i Borbonici asserragliati nelle fortezze. Fervido ed entusiasta "rivoluzionario bollente", il 5 aprile stampò la Lettera al popolo di Messina, ricca di spunti autobiografici». F.M. LO FARO, *Krymi (Crimi)*, *Giovanni*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Volume 62, Treccani online 2004; cfr. anche BAGLIO, *Il ruolo dell'abate Giovanni Crimi*, cit..

¹⁵⁶ APPI, *Parte III*, b. 18, f. 1, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 14 ottobre al Ministro di Grazia e Giustizia.

dimento militare, oltre che un chiaro freno alla propria carriera. La già citata ambivalenza del ruolo ricoperto, oggettivamente di non facile decodifica da parte di coloro che applicano con fervore lo statuto penale militare, non giova alla reputazione del Procuratore, che sa benissimo di aver contro tutto l'*entourage* dell'*Alter-ego*.

Il conflitto appare ormai insanabile, l'esistenza in seno allo stesso organo giudicante di due poteri e visioni contrapposti, di due concetti di giustizia totalmente antitetici, è più volte ribadita nella prolifica corrispondenza di quello stesso giorno con il Ministro.

E dinanzi a strani cartelli sediziosi, della cui veridicità dubita¹⁵⁷, e, agli apprezzamenti poco piacevoli riservatigli da parte militare, Vignali pensa bene di riesaminare le situazioni probatorie dei 37 detenuti. Il Procuratore riscontra come in molti casi «la giustizia non ha veruno elemento», o che il malcapitato semplicemente «potrebbe essere un utile testimonio», o finanche che «la giustizia ignora del tutto la causa dello arresto». Sono 20 coloro sui quali non vi sono accuse concrete, mentre tra i restanti 17 non vi è nessuno iscritto nella lista provvisoria di fuorbando, e, tra coloro che sono stati visti tra i rivoltosi, nessuno ha rivestito ruoli apicali.

Essi intanto sono stati, chi più, chi meno, soggetti a durezze, e mandati in giudizio, innanzi alla Commissione, se dura lo stato minaccioso che la comprime, difficilmente camperanno la vita. Lascio considerare all'E.V. Le lagrime delle famiglie, e la indignazione del pubblico che mira ne' detenuti, non già rei da punire, ma vittime che vogliansi immolare alla rabbia di un solo¹⁵⁸.

Per un "vicereame militare" un solo condannato a morte effettiva-

¹⁵⁷ «Ieri il Commissario di Polizia mi avvertì essersi trovati de' cartelli colla leggenda: Landi finisti a fare il tiranno? Viva Pio IX° (sic). Si dubita che ciò non si faccia ad arte per giustificare che Messina tumultua ancora, molto più che qui». APPI, *parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 14 ottobre 1847 al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹⁵⁸ Ivi, Stato nominativo de' detenuti arrestati dalle autorità militari e di polizia per gli avvenimenti del 1° settembre 1847 e quindi 12 posti in libertà.

mente fucilato è oggettivamente poco, non giova sicuramente alla carriera del Maresciallo, né a quella dei suoi protetti¹⁵⁹, e l'operato di colui che dovrebbe essere invece il «sicario togato»¹⁶⁰ non agevola assolutamente. Il potere militare, che si alterna alla polizia nell'operare gli arresti, non ha fatto altro che mirare a prede più facili da accusare, ai «pesci piccoli»¹⁶¹, decisamente più semplici da restringere nelle carceri della cittadella. Si colpiscono con celerità e fermezza le fasce meno protette della popolazione, per concertare un responso alla ribellione che sia visibile anche nei numeri e possa impressionare il sovrano. Si tratta ad ogni modo di cifre pur sempre esigue, vista e considerata la latitanza dei promotori del moto – prontamente fuggiti a Malta e dintorni¹⁶² – nonché l'oggettiva pretestuosità dell'azione contro coloro che

¹⁵⁹ La Farina a proposito della luogotenenza del Marchese Ugo in Sicilia (1824-1830) asserisce: «In quell'epoca nefanda s'imprigionava, si fucilava, non solo per reprimere e per spegnere i liberali, come suole ogni governo assoluto ed impietoso, ma anco per dare opportunità di avanzamento e di onori ad un commissario di polizia; ma anco per vendicare l'orgoglio del luogotenente del re, se reputavasi offeso da un dono non offerto, da un suo arrivo non festeggiato quanto e' volea, dalla non riuscita di uno di quegli amorazzi, ne' quali egli alla tiberiana s'imbestiava». LA FARINA, cit., p. 7.

¹⁶⁰ Pasquale Calvi nelle sue memorie del 1851 assimila l'4 delle commissioni a un «sicario» non distinguendolo dal contesto in cui opera, da quel collegio giudicante per sua stessa definizione orientato a una presunzione di colpevolezza, e quindi alla pena capitale. «Uomo di legge è appellato dai Feftà borbonici il sicario togato, che assiste, e dà voto consultivo in quella parodia di giudicj, coi quali si mascherano i premeditati assassinamenti nell'interesse del Governo» P. CALVI, *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848*, Londra 1851, p. 21.

¹⁶¹ «Il ministro Cassisi [nel 1838] realisticamente esortava il governo a non eccedere nella persecuzione di questi soggetti per evitare che si trasformassero in una massa enorme di briganti: secondo il giurista bisognava colpire duramente i capi delle sollevazioni e gli autori materiali dei crimini più efferati, permettendo ai 'pesci piccoli' di sfuggire alle pesanti sanzioni militari». PACE GRAVINA, *Il codice e la sciabola*, cit., p. 155.

¹⁶² Una sorta di rete interclassista, a protezione dei *Don* che hanno orchestrato la rivolta del 1° settembre, è riportata dal corrispondente del Regno di Sardegna, de Ba-lestrino in una missiva del 5 gennaio 1848 da Napoli. «Il y a de plus en Sicile une grande union par toutes les classes, aussi les compromis de Messine ont pu se soustraire aux poursuites du Gouvernement et les dix personnes qui Landi voulait arrêter à tout prix sont sorties de l'Île; ayant reçu des sommes assez fortes pour fréter un bâtiment et pour faire face à leurs dépenses». *Diario siciliano 1841-1849 dai docu-*

non possono essere annoverati tra i capi, e forse neppure tra i partecipanti.

Landi dall'altra parte ragiona nel brevissimo periodo e non sa discernere il contesto della vicenda.

L'orgasmo in cui si è messo il signor Maresciallo coll'*Alter ego* nasce da che si trova di avere assicurato il Governo, come si dice, che la cospirazione qui in Messina è estesissima, e va cercando fila che non vi sono: epperò sente tutti, e procede ad arresti senza elemento alcuno¹⁶³.

Non è un caso che la popolazione non asseconi le lautamente premiate richieste di collaborazione del Commissario, preferendo mostrare solidarietà ai rivoltosi. Il motivo è insito anche – e forse soprattutto – nei disordini descritti e montati ad arte per mantenere ferma la posizione di “viceré” e il prestigio a essa connessa. L'*affaire* Pulvirenti e la protervia a esso legata sono sintomatici di una sorta di obbligo di risultato, che l'*Alter-ego* ritiene ricada su di sé.

Si corre a gran passi per la condanna del Pulvirenti. Mi si fa dubitare che voglia forse osservarsi intorno alla disposizione data da V.E., di sospendersi cioè la esecuzione, qualora ne fosse pronunciata la condanna a morte, che ciò non è ne'poteri dell'E.V.. Intanto lo avvocato del Pulvirenti, uno de' principali del foro, è deciso ad attaccare, in pubblica discussione di falso il verbale di rapporto, redatto dal Tenente Andrini, e di falso molti testimoni, non che di subornazione, e sciente produzione degli stessi il Maresciallo Landi, ed il Commessario del Re presso la Commissione che notoriamente ha coadiuvate simili nefandezze. Il pubblico, persuaso che vuolsi sacrificare un innocente, af-

menti dell'Archivio di Stato di Torino, a cura di Alberico Lo Faso di Serradifalco, Edizione elettronica a cura della redazione di *Mediterranea. Ricerche storiche*, Palermo 2009, p. 173.

¹⁶³ APPI, *parte III*, b. 18, vol. 1, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro di Grazia e Giustizia nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina (senza data), A Sua Eccellenza, Il Cavaliere di Gran Croce Signor D. Nicola Parisio, Ministro di Grazia e Giustizia Napoli.

fluirà in quel giorno, ed io non so, con tali auspici, e con tale vicendevole accanimento di animi, che cosa possa avvenirne¹⁶⁴.

Chiaramente, dopo le vicende che hanno preceduto l'esecuzione di Sciva, Messina non accetterebbe un'ulteriore condanna dubbia, e in quel caso Landi sarebbe davvero il «tiranno», e con lui inevitabilmente anche Ferdinando II. Il caso ha maggiore spessore di quanto si creda, non riguarda il solo imputato, dotato di un bellicoso difensore, Don Pietro Belardinelli¹⁶⁵, ma lo spirito pubblico dell'intera città. Vignali usa toni lamentosi e lamentevoli, eppure convincenti: non è il momento di esacerbare gli animi. Le indagini a ogni modo non sono chiare e non è plausibile stabilire la condanna a morte di un accusato sulla base di pochi e labili indizi. Ration per cui viene accolta dal Ministro la supplica dell'«uomo di legge», affinché non si faccia il grave errore di fucilare Pulvirenti, perché così vuole la disposizione naturale delle commissioni. Landi riceve, pertanto, ordini diretti del Ministro a non procedere secondo convinzioni errate creando scompiglio tra la cittadinanza, ma è il re il suo interlocutore privilegiato, l'unico che possa esprimersi in modo categorico nei suoi riguardi, e che egli non crede affatto possa condividere la linea ministeriale.

A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando 2°, Re del Regno delle due Sicilie, Mio Augusto Padrone, Napoli

Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia con foglio riservato dell'8 stante, mi fa giungere la Ministeriale concepita ne seguenti termini. Sig. Maresciallo = Codesta Commissione Militare ha ordinato a carico di Giuseppe Pulvirenti una più ampia istruzione fra venti giorni. Qualora in esito del Giudizio mi verrà il Pulvirenti fatto posto, venisse contro lo stesso profferita Condanna di Mor-

¹⁶⁴ Ivi, Messina 14 ottobre 1847, A Sua Eccellenza, Il Cavaliere di Gran Croce Signor D. Nicola Parisio, Ministro di Grazia e Giustizia, Napoli.

¹⁶⁵ ASMe, *Magistrature Speciali*, b. 4, f. 26, Atti contro Giuseppe Pulvirenti. «Si notifici al difensore, Signor D. Pietro Belardinelli». Messina 16 novembre 1847; b. 4, f. 20, Atti contro Luigi Micali (latitante) e Letterio Russo. «D. Avete difensore? R. Sì lo è in persona di D. Pietro Belardinelli». Interrogatorio di Letterio Russo 12 novembre 1847.

te, Ella Sig. Generale nel mio particolar nome, ne farà sospendere la esecuzione e mi farà pervenire copia della decisione per gli ulteriori provvedimenti. Terrà questa mia determinazione nel segreto. Or perché da siffatta Ministeriale non si rileva se una tal misura sia stata impartita con espresso volere della Maestà Vostra che nel caso negativo per esser in opposizione alla legge potrebbe la mia responsabilità esserne gravata; così a scanso di qualunque equivoco esso riservatamente umiliare un cenno alla Maestà Vostra affinché si degni onorarvi de' superiori oracoli della Maestà Vostra sull'oggetto onde fornirmi di norma¹⁶⁶.

Non può concepirsi una commissione militare che non agisca attraverso l'esecuzione, e non già la sospensione di sentenze capitali, «non *ha* altra missione meno quella di condannare, siasi reità, o altro si sia, negli accusati»¹⁶⁷. Parisio, oltre ad accogliere le istanze dell'«uomo di legge» non fa altro che ribadire quanto già stabilito anche per la rivolta di Reggio:

Il Ministro risponde che la Commissione militare ha giurisdizione sopra tutti i capi, e non capi, salva la sospensione per i non capi, e rischiara il dubbio di quei sorpresi nella flagranza e fuori la flagranza, e ricorda che la sorpresa di un solo nella flagranza fa competente la commissione sopra tutti¹⁶⁸.

Sono linee guida piuttosto significative di una gestione razionale dell'eccezione, tese in primo luogo a evitare ricadute sullo spirito pubblico. L'esecuzione, perciò irrituale, del «non capo» Sciva è destinata a rimanere l'unico «esempio». L'atteggiamento di rigidità tenuto dal Procuratore generale nei confronti del Maresciallo è comunque ogget-

¹⁶⁶ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Lettere del Maresciallo Landi. Alla Sacra persona del Re, Messina 12 ottobre 1847.

¹⁶⁷ APPI, *Parte III*, b. 18 vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 18 ottobre 1847 riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹⁶⁸ AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847, Risposte del Ministro di Grazia e Giustizia Nicola Parisio del 21 settembre 1847.

to di successivo imbarazzo per il Ministro, quasi delegittimato da Landi. Vignali viene evidentemente invitato a essere più tollerante nei confronti dell'*Alter-ego* (ancora per pochi giorni)¹⁶⁹ del Re a Messina, e si giustifica facendo appello allo «stato di violenza in cui si vuol tenere questa Commissione»¹⁷⁰. Suo malgrado il Maresciallo dovrà seguire i dettami di un interlocutore di cui diffida, ma che non travalica di certo il potere del Re. Ormai la lotta appare senza quartiere.

Il Procuratore, in veste di giudice istruttore, chiede di esaminare e chiudere tutti i procedimenti in corso perché possano trovarsi elementi «sia a carico che a discarico dell'accusato Pulvirenti»¹⁷¹. È chiaramente

¹⁶⁹ Ferdinando II sfiducerà Landi il 25 ottobre 1847 secondo quanto riferito dal corrispondente da Napoli del Regno di Sardegna: «Napoli, 27 8bre 1847 ... Già la S.V. Ill.ma è stato informato da questa R. Legazione del sentimento doloroso prodotto sull'animo di questo Sovrano per le fucilazioni di Messina, e di Gerace, eseguitesi forse contro lo spirito delle istruzioni date ai G.li Nunziante e Landi. Conseguenza di ciò fu l'ordine immediatamente trasmesso a questi ufficiali Generali di non più eseguire sentenze di tal genere senza attendere gli ordini da Napoli, dappiù una lettera fortissima, scritta loro per comando del sovrano in disapprovazione dell'operato, e finalmente Lunedì, cioè avant'ieri si scrisse a Messina revocando il mandato di *alter ego* al Maresciallo Landi. So inoltre che ambedue questi Generali ebbero pure l'ordine di terminare al più presto i giudizi in corso giacché pare che quando il tutto sarà interamente finito il Re voglia pubblicare un atto di sovrana clemenza... di Balestrino». *Diario siciliano 1841-1849*, cit., pp. 156-157.

¹⁷⁰ «La ministeriale di riscontro al mio rapporto circa lo stato di violenza in cui vuol tenersi questa Commissione Militare, mi ha sensibilmente afflitto. Doveva io dunque lasciar correre le cose senza provocare dall'E.V. i necessari provvedimenti? Avea, senza espresso ordine dell'E.V., rimetter processi, quando io ne conosceva i funesti risultati? Par che sia questo il solito destino di que' funzionari che senza riguardo di tempi, di luoghi, e di persone vogliono troppo coscienziosamente adempiere ai propri doveri. Io [...] mi veggio insultato qui da quel Maresciallo ed a voce, ed in iscritto, lacerato nella stima dal Capitano Novi in pubblico Caffè, eco del Maresciallo, e quello poi che più ne sconcerta, mi veggio rimproverato da V.E.». *Ibidem*.

¹⁷¹ «Avendo il Sig. Procuratore Generale nella di lui qualità di istruttore riuniti i processi a carico di diversi altri imputati con uffici di quella stessa data, e dichiarato che altri ne andrebbe a rimettere nei principii dell'entrante mese, cioè a carico di Villari, Manna, Fragalà, Cassernia, Gregorio, La Conte, e Muraci, Lucà, Bellamarina, ed altri, [...] e potendosi sortire da queste processure, allorché saranno analizzate raccoglierà degli elementi nel caso di connessione, che potrebbero servire sia a carico, che a discarico dell'accusato Pulvirenti, così nell'interesse della giustizia, chiede che si esple-

una manovra dilatoria, accolta anche dal capitano Novi il 30 ottobre e seguita, quasi nell'immediato, dal provvedimento di grazia reale, che giunge il 14 novembre 1847.

S. M. D. G. informata essersi riassicurata la calma, e la tranquillità in codesta Provincia volendo usare di Sua Real Clemenza sopra coloro che trovansi imputati degli avvenimenti del 1° Settembre scorso, s'è degnata di comunicare le seguenti sue Sovrane risoluzioni. Coloro che trovansi annotati nella lista di fuorbando, ed inoltre il Barone D. Girolamo Sofia e Domenico Pirajno saranno rimessi alla Gran Corte Speciale per essere giudicati cessando ad un tempo la giurisdizione della Commissione Militare e gli effetti del fuorbando. E fermi i giudicati pronunziati finora, per ogni altro imputato presente in Carcere, o tutt'ora latitante, pei quali non siasi una sentenza deffinitiva della Commissione Militare rimane abolito ogni procedimento penale¹⁷².

8. «*La necessità di far sapere al governo essere lo spirito pubblico inquieto e turbolento*»¹⁷³. *Il Quarantotto alle porte*

Lo scioglimento delle commissioni si può ipotizzare non sia propriamente gradito all'*Alter-ego*, che vuol rimanere tale. Poco prima dell'intervento risolutore del sovrano, Landi invia una serie di missive, telegrammi e rapporti alla Sacra Real Persona di Ferdinando II, con cui tenta di dimostrare che lo spirito pubblico messinese non è placato, riportando l'esposizione di cartelli sediziosi e il contemporaneo scontro tra il tenente Auriemma e un «pagano» inneggiante alla «ven-

tino dalla Commissione i di costoro giudizi, dopo dei quali se vi saranno altre investigazioni a rintracciare si manderanno ad effetto, per decidersi la di lui causa nel termine assegnato». ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4, f. 26, Atti a carico di Giuseppe Pulvirenti.

¹⁷² ASMe, *Magistrature speciali*, b. 4 f. 26, atti contro Giuseppe Pulvirenti, provvedimento di clemenza del 14 novembre 1847, riportato in atti il 17 novembre 1847.

¹⁷³ APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, Messina il 1° novembre 1847 riservata A Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia, Napoli.

detta dei messinesi»¹⁷⁴, entrambi successivamente sottoposti al giudizio della commissione militare¹⁷⁵.

La vicenda lascia intravedere sicuramente, quanto piuttosto emblematicamente, il malcontento della popolazione nei confronti del potere militare. Diverse azioni poco avvedute – *in primis* il disarmo indiscriminato o quasi della popolazione – hanno contribuito a un clima poco sereno in Messina¹⁷⁶. Il Maresciallo intende sottolineare come sia necessario avere «quelle sovrane provvidenze» visto che non saprebbe «quali altre misure di docilità adottare»¹⁷⁷, adombrando così una situa-

¹⁷⁴ «Corse incontro ad Auriemma con l'arma che tolto aveva a quella guardia urlando Messinesi alla vendetta. Si difese l'Auriemma e riuscì a ferirlo con un colpo di spada disarmandolo: quindi accorsi gli uomini di polizia fu arrestato e tradotto allo Spedale Civico, dove giace». AB, Affari di Sicilia, Lettere del Maresciallo Landi, Messina 1 novembre 1847, Lettera Alla Sacra Real Maestà Ferdinando 2°(sic).

¹⁷⁵ ASMe, *Magistrature speciali*, b. 7, f. 83, Atti contro G. Auriemma da Somma, 1° tenente, G. Funi da S. Germano, 2° Tenente, Giuseppe Arcuri alias Termini, maniscalco, imputati il 1° di omicidio premeditato mancato, di percosse e ferite lievi e di asportazione di armi vietate, il secondo di complicità in detto reato meno l'asportazione, il terzo di asportazione di armi vietate, di ferite lievi e di resistenza alla forza pubblica, fatti avvenuti il 1° novembre 1847; b. 7, f. 84, Atti contro Giuseppe Arcuri che il 1° novembre aggrediva il tenente Auriemma del 3° di linea con arma bianca e gridava viva la libertà e altro, 1847.

¹⁷⁶ «Qual grave dispiacenza siasi pronunziata nel pubblico, a causa del disarmamento, ordinato dal Commessario del Re. Alla generalità dei Messinesi è sembrato onta gravissima quella di togliersi loro le armi, quando è noto all'universale il contegno da essi tenuto nelle politiche emergenze del 1° settembre ultimo. Questa dispiacenza poi è degenerata in aperta indignazione nel conoscersi le deferenze usate nel restituirsi le armi a chi non avea diritto a tale eccezione, e nel conoscersi anche che le armi si sarebbero spedite costì, lo che equivale a perdita effettiva. Conseguenza del disarmamento è stata quella, come il pubblico si vuole, di vedere esposti a ruba i propri fondi e le proprie case da che, privi di armi i coloni, ed i proprietari, non possono opporre alcuna resistenza». APPI, *parte III*, b. 18 vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 25 ottobre riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹⁷⁷ «Si notifica nella corrispondenza: il presente rapporto è stato ritenuto dal Direttore di Guerra. Messina li 2 Novembre 1847, A Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie e mio Augusto Sovrano Padrone». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Avvenimenti diversi in Sicilia nel 1847. Lettere del Maresciallo Landi.

zione ingestibile della provincia. «Qui le cose vanno di male in malissimo come vedrà di rapporti»: ecco quanto trascrive, con un tratto frettoloso e poco ordinato, su una lettera di tutt'altro tono, in cui raccomanda un suo sottoposto e destinata al Segretario particolare del Re Leopoldo Corsi, all'indomani dell'*affaire* Auriemma¹⁷⁸.

Esattamente negli stessi giorni, il Procuratore avvia una sorta di indagine parallela, convinto che «nessun mezzo riprovevole è mancato perché si facesse qui comparir la rivolta nel modo come si era falsamente descritta» da parte di Landi e di chi rientra tra i suoi «segreti emissari»¹⁷⁹ protetti, agenti conosciuti e, a loro volta, soccorsi anche dal Ministro della Polizia generale, Francesco Saverio Del Carretto¹⁸⁰. Porta pertanto a conoscenza del Ministro di Grazia e Giustizia una dichiarazione testimoniale su un presunto tentativo di subornazione da parte del Maresciallo, indicato come «il generale» nella narrazione dei fatti. Minacce e promesse si alternano all'interno del racconto fornito dalla testimone, una ragazza del popolo, «sprovvista di calzamenti», e quindi più facile da «complimentare»¹⁸¹. Il fine è quello di raccogliere elementi in relazione a uno degli accusati, probabilmente il più

¹⁷⁸ Ivi, Messina li 2 novembre 1847 al signor Commendatore D. Leopoldo Corsi Segretario particolare di SM DG Napoli.

¹⁷⁹ APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 4 novembre riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹⁸⁰ AB, *Polizia «Uffizi»*, b. 918, Uffizi 1843-1847, Lettera del Segretario particolare Leopoldo Corsi al Marchese del Carretto («Essendo dal Generale Landi spediti in Napoli Antonino Carrara e Filippo Rossi, onde allontanarli da Messina dove sono stati minacciati di morte per aver prestato de' servizi». Napoli 12 Novembre 1847) e al Ministro Fortunato («non cessando i ricorrenti di insistere per una situazione la M.S. mi ha comandato di scrivere a V.E. manifestandole la volontà che V.E. li impieghi subito dove meglio possa riuscire in questi reali domini» Napoli 28 novembre 1847).

¹⁸¹ «E mi disse che voleva parlarmi il Signor Generale Landi, che mi avrebbe fatto dei trattamenti, e complimenti di denaro, ed io gli risposi che trovandomi occupatissima per affari miei, ed anche sprovvista di calzamenti non ero in stato da poter venire, ma che potevo servirlo in altro giorno» APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro di Grazia e Giustizia nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 4 novembre riservata al Ministro di Grazia e Giustizia, allegato verbale di esame di testimone del 2 novembre 1847.

esposto, la cui procedura è già ben nutrita: il calzolaio Letterio Russo¹⁸². Ma non bastano le prove dirette. Si pretenderebbe – secondo quanto viene descritto – che la testimone denunci esponenti di famiglie, evidentemente scomode, tra le *élites* messinesi¹⁸³. Quel che rileva sono gli inviti da parte dei collaboratori di Landi a fornire falsa testimonianza, dietro lauta ricompensa, le insistenze in tal senso e gli esercizi di potere. Non è dato sapere quanto sia affidabile la dichiarazione raccolta, non avendo esempi di ulteriori deposizioni in merito e conoscendo l'evidente avversione provata da Vignali verso Landi, altrettanto ricambiata.

Ora perfino la plebaglia è convinta che le insidie erano tese dal Maresciallo, e che conviene rendersi indifferenti a qualunque insinuazione militare, ed a qualunque militare apparecchio. Deluso anche questa volta, cerca ora il Maresciallo aizzare la truppa contro i messinesi. Lascio considerare all'E.V. qual profonda impressione di dispetto e di rabbia abbia cagionato in tutti lo accaduto di ieri. Si aggredisce in pieno giorno, nella piazza del Duomo, un giovine, e si cerca sacrificarlo a colpi di pistola e di spade: e poi pure vi fu fremito, ma non reazione, ché io grido a tutti, apostolo di pace, soffrire, anzi che dare dispiacere al Migliore de' Re il cui nome con questo desiderio che sia da tutti benedetto. Ma la cosa riuscirà sempre così? Si può pretendere sempre l'eroismo? Se possono adottarsi rimedi efficaci, perché rifiutarli¹⁸⁴.

¹⁸² ASMe, *Magistrature Speciali*, b. 4, f. 20, Atti contro Luigi Micali (latitante) e Letterio Russo accusati di attentato ad oggetto di cambiare e distruggere il Governo.

¹⁸³ «L'invito del Sig. Generale, esortandomi a non temere, che solamente voleva narrati li fatti di Reggio e che mi avrebbe complimentato. E qui incominciò ad esortarmi insinuandomi a dire al Generale essere a mia conoscenza, che i Signori Ottaviani per quella mossa del 1° Settembre volevano contribuire cinquecento uomini armati, i Signori Ruggeri un'altra banda armata, il Sig. Soleta altra banda armata, ed il Sig. Linis un'altra, e se ciò io avrei detto al Generale mi avrebbe complimentato con molti denari, e che avrebbe mantenuto il segreto del suo patto». APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 4 novembre riservata al Ministro di Grazia e Giustizia, allegato verbale testimonianza del 2 novembre 1847.

¹⁸⁴ Ivi, Messina, 1 novembre 1847 riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

È significativo che, dinanzi alla vicenda del tenente Auriemma e le contemporanee scoperte dei presunti tentativi di corruzione nel corso delle indagini, Ferdinando II decida di sciogliere le commissioni militari, privando il proprio *Alter-ego* dell'eccezione e soprattutto degli eventuali arbitrii. È un periodo prolifico di episodi sediziosi, uno fra tutti la comparsa di cartelli inneggianti a Pio IX e denunciati al sovrano con rapporto del Commissario¹⁸⁵, mentre Vignali è convinto che il tutto sia opera di Landi stesso perché «va in cerca di disordini e d'insurrezione».

Quando l'uomo di legge riferisce sullo spirito pubblico però esita, diventa contraddittorio. Nelle diverse missive, che invia a Parisio nello stesso giorno (6 dicembre), alterna asserzioni oltremodo discordanti.

Io assicurava l'E.V. che qui tutto è tranquillo, e che non avrei mai mancato a far sì che a' capo de' più grandi sacrifici ancora, la pubblica tranquillità si conservasse sempre la stessa. Ora sento dovere di carica mi spinge a manifestare a V.E. che se non si affida ad altri il comando delle armi in questa provincia, io non saprei garantire a lungo la conservazione dell'ordine in Messina¹⁸⁶.

Nell'arco della stessa giornata, denuncia ancora al Ministro di Grazia e Giustizia che il pericolo per la preservazione dello spirito pubblico, a quanto pare, non è più il solito Maresciallo, o almeno non esclusivamente lui.

Vedevasi ieri l'altro una massa di giovani inesperti aggirarsi, e rimettersi, sospinta dalle novità che si annunciavano, e che come suole avvenire, si esageravano ancora. [...] lo spirito pubblico è troppo esaltato, e che il ristagno assoluto del commercio che qui è tutto, è tale,

¹⁸⁵ «Signore i cartelli sediziosi del mattino del 30 ottobre sono quelli stessi ch'ella ben conosce. [...] stamane la Polizia cancellava in tre luoghi della città le parole viva Pio IX, segnate sul muro, con pennello a coloro rosso». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1021, Lettere del Maresciallo Landi, Messina 3 novembre 1847, Lettera a Ferdinando II.

¹⁸⁶ APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, Corrispondenza riservata di Vignali col Ministro nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1847 allorché trovavasi presso la G. Corte Criminale in Messina (caso Sicilia), Messina 6 dicembre 1847, riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

che ha ingenerato nella classe della bassa gente vera miseria che spaventa. Tutti credono rinnovare in un nuovo ordine di cose i mezzi atti a farla sparire¹⁸⁷.

Gli echi di Palermo e di Catania, unitamente all'esacerbarsi della crisi economica, sono i reali responsabili di un'atmosfera non propriamente placida in quel declinare del 1847¹⁸⁸. Il primo a mostrare inquietezza è il Procuratore, che chiede più volte al giorno e con insistenza di esser trasferito, o tutelato. Se si ravvisa un atteggiamento pressante dell'uomo nei confronti di Parisio, si giustifica nell'osservazione di quanto gli accade intorno, situazione che non è più in grado di sostenere¹⁸⁹.

Io sono sconsolato da che non so se l'unica figlia che mi è rimasta, sopravviverà allo stato di palpiti in cui siamo: è smarrita per le continue voci d'insurrezione che si spargono, molto più che sa essere il Maresciallo pronto ad ogni minimo movimento di far fuoco nella città. Potessi trarmi nobilmente da tanto imbarazzo! Chi ha ottenute consi-

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Il contenuto delle lettere di Vignali a Parisio in quel concitato 6 dicembre pare identico nei contenuti. «Pare che sia questo l'unico espediente da adottarsi, di non riaprire, cioè, quelle piaghe che debbon tenersi chiuse per sempre. Qui si vive di palpiti: le manifestazioni di Palermo, ed ora si aggiunge, di Catania ancora, hanno turbato assaissimo lo spirito pubblico. Quello che affligge si è, che la miseria si è impadronita delle masse, da che, mancati quasi generalmente il commercio, sono rimaste inoperose e fameliche migliaia di braccia, questi gridano, e voglion pane, e sono pronti perciò a tutto, credendo sempre migliore ogni novità che possa avvenire. Io sono in casa: ora parlo all'uno ora all'altro, ma non so con quanto successo. La sola Provvidenza può mettere argine a tanti mali!». Ivi, Messina 6 dicembre, terza riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

¹⁸⁹ «Giobbe malediva il giorno in cui nacque, io quello in cui mi fu conferita questa missione. Chi sa quali sieno i disegni della Provvidenza su di me! [...] Non ripeto all'E.V. le cose che ho scritto. Prego solo l'EV perché si degni prendere in considerazione lo stato di umiliazione e di violenza in cui ha voluto mettermi questo Maresciallo coll'*Alter-ego*. Egli fa le sue vendette da che io non ho voluto divider le sue idee». Ivi, Messina 13 dicembre 1847, riservata al Ministro di Grazia e Giustizia.

derazioni dall'un lato, e chi dall'altro, ed io che ho portato tutto il peso della grossa battaglia, son rimasto negletto ed infelice¹⁹⁰.

Vignali riporta ormai nei suoi plurimi rapporti giornalieri al Ministro – oltre le ormai classiche lamentele avverso il suo principale nemico, e le sue reti di collaboratori, persino all'interno del potere giudiziario – anche preoccupazioni per la figlia e per l'ambiente ostile in cui opera. Voci d'insurrezione, in quel lento inesorabile innervarsi di idee e resistenza all'oppressione. Dolenti sono i toni che usa ripetutamente nel carteggio con Parisio, che forse per empatia verso l'assiduo corrispondente, fors'anche per mero sfinimento, esaudisce il suo desiderio.

Ho letto la confidenziale che Ella mi ha diretta in data 27 prossimo passato mese e mi limito a risponderle soltanto intorno al cenno che mi fa circa i preparativi per la di Lei partenza. Non solo approvo il suo pensiero ma glielo consiglio, di nascondersi ed evitare apertamente ogni pubblica dimostrazione; di partir subito (sic), e di notte (sic)¹⁹¹.

Il Procuratore «trasloca»¹⁹² come da Landi auspicato mesi prima.

¹⁹⁰ Ivi, Messina 6 dicembre 1847, riservata al Ministro di Grazia e Giustizia; Giuseppe Vacca, sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia nel governo Troya del 1848 lo definisce «uomo di tempra muliebre e fiacca». G. Vacca, *Le mie prigioni 1840-1850. Ricordi e impressioni*, Napoli 1911, p. 99.

¹⁹¹ Ivi, Confidenziale del Ministro Parisio diretta a D. Giovanni Vignali Procuratore Generale Penale in Messina del 5 gennaio 1848. Nello stesso giorno de Balestrino, console del Regno di Sardegna a Messina così descrive la situazione della città e della Sicilia tutta, dove ormai la stampa appare davvero libera per quanto sediziosa: «Naples 5 Janvier 1848 ... Si le pays au deçà du phare est si troublé par le parti du mouvement, d'après ce qui m'en revient on doit juger le Sicile bien plus gangrenée encore. Là la révolution est toute faite; elle n'attend que la circonstance de se montrer; à Messine et à Palerme on parle avec toute liberté, on imprime tout ce qu'on veut, et les villes continuellement placardées d'écrits séditions». In, *Diario siciliano 1841-1849*, cit., p. 173.

¹⁹² «Eccellenza Sua Maestà nel fine di provvedere alla celere spedizione di molteplici affari nel Ministero real segretario di Stato di Grazia e Giustizia ed in quello degli Affari Ecclesiastici ministri sotto lo stesso ministero, il quale trovasi a un tempo incaricato della presidenza del Consiglio di Stato con determinazione presa nel consiglio ordinario del 21 andante si è degnata di destinare provvisoriamente alle immediazione mia per i cennati due ministeri: Don Giovanni Vignali nella funzione di sostituto pro-

Ironia della sorte vorrà che anche il Maresciallo abbandoni la Piazza e continui a esercitare il mestiere delle armi al di qua del Faro, conservando titoli e posto a capo di divisioni¹⁹³. Lo sostituirà il generale brigadiere Cardamone, che il 29 gennaio 1848 dovrà assistere al primo bombardamento di Messina (a quanto pare opera della dabbenaggine di un ex fido del fu *Alter-ego*)¹⁹⁴.

Vignali il 3 aprile 1848 entra a far parte del governo guidato da Carlo Troya¹⁹⁵, in quello che poteva sembrare il nuovo corso napoletano. L'uomo, «magistrato onorando per sapere e per virtù d'animo»¹⁹⁶, si dimostra una sorta di politico "per caso"¹⁹⁷. La scarsa fedeltà e con-

curatore generale del re presso la GC Civile in Trani coi medesimi averi che ora sta godendo, onde coadiuvarmi nella superiore direzione degli affari nell'interno dei ministeri medesimi con facoltà di delegargli». ASNa, *Ministero dei lavori pubblici - Terzo ripartimento (Prigioni) - Terzo inventario 1848 - 1851*. b. 1, f. 32. Carte di vari Ministeri - Personale, 1848. Vignali Giovanni sostituto procuratore generale del Re, destinazione provvisoria presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

¹⁹³ «Il Maresciallo di campo Landi riunirà il comando territoriale tanto dei 3 Abruzzi quanto delle Puglie conservando per tutte le sei province le speciali attribuzioni conferitegli con sovrano rescritto del 23 ottobre [1848]». G. BOERI, P. CROCIANI, M. FIORENTINO, *L'esercito borbonico dal 1830 al 1861*, Edizione Ufficio Storico dello SME, Roma 1998, pp. 24-25.

¹⁹⁴ «Mi manca la lena e la forza di scrivere di proprio pugno per umiliare a Vostra Maestà il fatto avvenuto ieri col fuoco della Cittadella, mentre io era stato attaccato da tutte le parti nel recinto di Terranova, per via di terra. Il Generale Busacca à fatto tirare contro la città, e le note inglesi sono immediatamente venute. Sono obbligato per una giusta riparazione a mettere questo generale sotto un Consiglio di Guerra». AB, *Affari di Sicilia*, b. 1023, Avvenimenti di Messina. Lettera del Generale Domenico Cardamone al Re, Messina 30 gennaio 1848.

¹⁹⁵ «Nominiamo nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia l'attuale coadiutore al Ministro degli affari ecclesiastici D. Giovanni Vignali, e lo incarichiamo provvisoriamente del portafoglio del Ministero dell'Interno». *Decreto contenente la nomina di diversi Ministri Segretarii di Stato*, Napoli, 3 Aprile 1848, *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1848, I semestre, pp. 186-187.

¹⁹⁶ VACCA, cit., p. 99; Cfr. tra i diversi scritti del fu "uomo di legge": G. VIGNALI, *Corpo del diritto civile corredato delle note di D. Gotofredo e di C.E. Freiesleben I*, Napoli 1856; G. VIGNALI, *Commentario del Codice Civile Italiano per l'Avv. Giovanni Vignali proseguito dall'Avvocato Girolamo Scalamandrè collaboratore Vincenzo De Carolis*, Napoli 1878-1886.

¹⁹⁷ «Dai documenti d'archivio emerge il profilo di un uomo che, pur avendo rive-

vinzione verso i valori liberali la dimostra richiedendo, subito dopo l'esperienza di governo, il reintegro immediato nelle fila della magistratura, proclamandosi quasi costretto nelle effimere vesti di ministro, quando in realtà è rimasto sempre votato alla causa del Borbone¹⁹⁸. Le doti camaleontiche dell'uomo non si esauriscono con l'Unificazione.

Noi abbiamo mutamenti di forma, e mutamento di dinastia: nella magistratura, dunque, e segnatamente nella magistratura penale si vogliono magistrati di tendenze rappresentative, ed attaccati alla nuova dinastia regnante. I magistrati antichi (meno qualche eccezione) non sono tali. Essi erano di tendenze assolutiste, e lo prova l'essere stati mantenuti in carica¹⁹⁹.

È il 1861: Giovanni Vignali entra a far parte della "Commissione temporaria di Studi legislativi incaricata di proporre le modificazioni più urgenti e di elaborare i progetti di legge da sottoporsi al Parlamento nazionale". La capacità di adattamento è nuovamente confermata, per quanto quel ruolo gli sia attribuito per le innegabili virtù di giurista dall'"involontario" passato politico²⁰⁰.

Diverso il destino della figura dell'"uomo di legge", il cui «intervento giova e non nuoce; ed inoltre giustifica la osservanza delle disposizioni del dritto; perloché sottrae da censura gli atti del Tribunale militare poco perito nel giudicare». Questa è l'espressione utilizzata da Luigi Pionati, direttore del ministero di Grazia e Giustizia, nel consigliare il re su un ennesimo ricorso alla giustizia militare in Sicilia e nuovamente in materia di crimini contro la sicurezza dello Stato²⁰¹.

Il decreto emanato il 27 dicembre 1858 stabilisce la competenza a

stito cariche istituzionali di rilievo, non nutre sincere passioni politiche né sostiene con sentita partecipazione la causa dei liberali». ABATINO, cit., p. 528.

¹⁹⁸ ASNa, *Ministero Grazia e Giustizia*, Personale: Magistrati 1848-1860. b.1853, f. 331.

¹⁹⁹ APPI, *Parte III*, b. 18, vol. I, principi direttivi «che credo debbano servir di norma ai governanti ne' rivolgimenti politici», probabilmente del 1861.

²⁰⁰ ABATINO, cit., pp. 532 e ss.

²⁰¹ APPI, *Parte III*, b. 18, vol. II, Progetto di un nuovo decreto intorno alla competenza a procedere pe' reati politici del direttore del ministero di grazia e giustizia Luigi Pionati. 8 dicembre 1858.

procedere dei Consigli di guerra subitanei, in luogo delle commissioni perché si raggiunga lo «scopo dell'istantaneità dei giudizi» come da espressa richiesta del sovrano²⁰². Il provvedimento dapprima concepito per la sola Sicilia – il riferimento nella premessa al biennio 1848 – 1849 lascia pochi dubbi in merito²⁰³ – non pone in essere alcun rimando normativo al decreto del 6 marzo 1834, o alla presenza dell'«uomo di legge», come prevedeva il progetto del direttore Pionati²⁰⁴. Ferdinando II, al contrario, preferisce un definitivo «ritorno all'antico dritto», non lasciando più spiraglio alcuno per l'ingresso della giustizia ordinaria nella totalità dei crimini di lesa maestà²⁰⁵.

²⁰² «Per gli attentati si deve stabilire la competenza de' consigli di guerra subitanei». Nota a latere del segretario particolare di Ferdinando II. *Ibidem*.

²⁰³ «Avendo fatto sperimentare i tratti della nostra sovrana clemenza alla maggioranza de' condannati contro la sicurezza interna dello Stato per gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849». *Decreto con cui si stabilisce la giurisdizione competente a procedere ne' diversi casi di reati contro la sicurezza interna dello Stato. Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1858, II semestre, p. 310.

²⁰⁴ «Due obbietti si sono avuti di mira nella redazione del progetto, il primo raggiungerà lo scopo della istantaneità de' giudizi, adottando la procedura de' consigli di guerra subitanei. Il secondo impedirà ogni attacco che si potesse sollevare quasi che si fosse inteso pubblicare una legge stataria. L'uno e l'altro fine sembrano a pieno conciliati, richiamando in osservanza il decreto de' 6 marzo 1834, applicato già pe' fatti di Cosenza nel 1844 e per quelli di Reggio nel 1847». APPI, *Parte III*, b. 18, vol. II, Progetto di un nuovo decreto intorno alla competenza a procedere pe' reati politici del direttore del ministero di grazia e giustizia Luigi Pionati. 8 dicembre 1858.

²⁰⁵ «Questo «novello decreto limitandosi a' soli reati di Stato, ed aggravando per questi l'ordinanza sicula, non può non rendersi comune alle due parti del Regno nel modo appunto come trovasi redatto conformemente alle sovrane intenzioni» APPI, *Parte III*, b. 18, vol. II. *Memorandum* di Luigi Pionati del 27 dicembre 1858; Circa l'applicazione del decreto del 6 marzo 1834, il direttore del ministero di grazia e giustizia asserisce che «il ritorno allo antico dritto non importa propriamente una vera modificazione legislativa», Ivi, Progetto di un nuovo decreto intorno alla competenza a procedere pe' reati politici del direttore del ministero di grazia e giustizia Luigi Pionati. 8 dicembre 1858.

